

CENTRO INTERNAZIONALE DI STUDI GENTILIANI

SAN GINESIO (MC)

Alberico e Scipione Gentili

nell'Europa di ieri e di oggi.
Reti di relazioni e cultura politica

Atti della Giornata Gentiliana
in occasione del IV centenario della morte
di Scipione Gentili (1563-1616)

San Ginesio, 16-17 settembre 2016

a cura di Vincenzo Lavenia





Studi gentiliani

Collana diretta da Luca Scuccimarra, Paolo Palchetti e
Vincenzo Lavenia

4

Comitato scientifico: Giuseppe Cataldi (Università di Napoli L'Orientale), Peter Haggemacher (Emeritus HEI-Institut de Hautes Etudes Internationales, Genève), Tony Honoré (Emeritus Regius Professor of Civil Law, University of Oxford), Benedict Kingsbury (Law School, New York University), Luigi Lacchè (Università di Macerata), Vincenzo Lavenia (Università di Bologna), Filippo Mignini (Università di Macerata), Giovanni Minnucci (Università di Siena), Paolo Palchetti (Università di Macerata), Diego Panizza † (Università di Padova), Diego Quaglioni (Università di Trento), Luca Scuccimarra (Sapienza Università di Roma), Boudwijn Sirks (Emeritus Regius Professor of Civil Law, University of Oxford), Alain Wijffels (University of Leiden, KU Leuven, CNRS).

isbn 978-88-6056-583-9

Prima edizione: ottobre 2018

©2018 eum edizioni università di macerata

Centro Direzionale, via Carducci snc – 62100 Macerata

info.ceum@unimc.it

<http://eum.unimc.it>

Impaginazione: Carla Moreschini

I volumi della collana “Studi gentiliani” sono sottoposti a *peer review* secondo i criteri di scientificità previsti dal Regolamento delle eum (art. 8) e dal Protocollo UPI (Coordinamento delle University Press Italiane).

CENTRO INTERNAZIONALE DI STUDI GENTILIANI

SAN GINESIO (MC)

Alberico e Scipione Gentili

nell'Europa di ieri e di oggi.
Reti di relazioni e cultura politica

Atti della Giornata Gentiliana
in occasione del IV centenario della morte
di Scipione Gentili (1563-1616)

San Ginesio, 16-17 settembre 2016

a cura di Vincenzo Lavenia

Il Convegno è stato realizzato dal
CENTRO INTERNAZIONALE STUDI GENTILIANI

In collaborazione con
Università degli Studi di Macerata

Patrocinio e contributo
Regione Marche
Comune di San Ginesio

Luigi Lacchè

Presentazione

1. *Resilienza*

Il Convegno della XVII Giornata Gentiliana si è tenuto a San Ginesio nei giorni 16 e 17 settembre 2016. Questo volume – il terzo della nuova serie¹ – ne raccoglie gli Atti e prosegue così la prestigiosa e ininterrotta attività del Centro Internazionale di Studi Gentiliani nato nel 1981 dalla lungimirante intuizione di alcuni cittadini benemeriti. Da allora il Centro ha percorso molta strada, è diventato sempre più internazionale raggiungendo la sua acme scientifica in occasione delle feconde celebrazioni nazionali per il IV centenario della morte di Alberico Gentili (triennio 2007-2010).

Il Centro ha vissuto anche momenti difficili. La prematura scomparsa nell'ottobre del 2014 del Prof. Diego Panizza, *spiritus rector* del Centro per innumerevoli lustri, ha rattristato profondamente tutti noi, soci e amici del sodalizio gentiliano. Ma, come si suol dire, “la sfortuna non viene mai da sola”. Il Convegno del 16 e 17 settembre 2016 si tenne a dispetto della prima forte scossa di terremoto che il 24 agosto di quell'anno colpì le aree montane del Centro Italia. San Ginesio e la sede del Centro presso l'ex-cenobio di Sant'Agostino subirono alcuni danni ma le Giornate poterono svolgersi “regolarmente”. Il successivo violento terremoto del 30 ottobre, poi, colpì severamente le strutture pubbliche del Comune di San Ginesio e la sede del Centro Studi divenne anch'essa inagibile, come la maggior parte

¹ Curata da Vincenzo Lavenia per i tipi delle Edizioni dell'Università di Macerata.

degli edifici del territorio. Da allora sono trascorsi quasi due anni e molti dei nostri pensieri e delle nostre azioni sono stati assorbiti da quegli eventi tragici e dalle loro terribili conseguenze.

Al naturale sconforto è subentrato poco a poco lo spirito di resilienza che non manca certo alle nostre terre e ai concittadini di Alberico Gentili. Così, ancora una volta e nel suo nome, hanno prevalso l'impegno e la voglia di resistere del Centro, dei suoi organi di governo², della insostituibile Presidente onoraria dott.ssa Pepe Ragoni, delle istituzioni locali che hanno continuato a sostenere, in una situazione di emergenza, le iniziative gentiliane³. Non si è interrotta – grazie al sostegno della Società italiana di diritto internazionale e di diritto dell'Unione Europea (SIDI) – la splendida tradizione di far svolgere a San Ginesio l'incontro annuale dei dottorandi, italiani e stranieri, alcuni dei quali diventati nel frattempo valenti studiosi.

Nel mio piccolo ho accettato dagli Amici del Centro, con riconoscenza e con vivo piacere, la designazione a Presidente per il triennio 2018-2020⁴. Cercheremo insieme, con il Comune di San Ginesio, le istituzioni locali e regionali, le Università, a cominciare da quella di Macerata, di ridare slancio al Centro che merita di poter proseguire la sua azione meritoria, apprezzata in tutto il mondo grazie innanzitutto alle attività scientifiche che nei decenni hanno prodotto mirabili atti di convegno, edizioni critiche e traduzioni, analisi storiche del territorio.

2. Il “*Picenus hospes*” nel network europeo

Malgré tout, quindi, appaiono ora gli Atti della XVII Giornata Gentiliana dedicata a Scipione Gentili nel quarto centenario della morte (San Ginesio 1563 – Altdorf 1616). Molto opportunamente il Centro non ha fatto passare invano questa importante ricorrenza. Scipione, di undici anni più giovane del primogenito Alberico, è stato infatti un giurista e letterato di

² L'allora Presidente avvocatessa Leide Polci, il segretario Matteo Polci, i consiglieri di amministrazione, i revisori dei conti, i proviviri.

³ In particolare il Comune di San Ginesio e la Regione Marche.

⁴ Vice-Presidente è l'avvocatessa Leide Polci, segretario il dott. Marco Taccari.

vaglia. La sua vicenda umana e intellettuale, nonostante alcuni contributi importanti degli ultimi anni, resta ancora in attesa di essere studiata in maniera esaustiva.

Scipione ha sedici anni quando con il padre Matteo, medico e intellettuale di notevole spessore, e con il fratello Alberico deve prendere la via dell'esilio *religionis causa*. Dopo i primi studi in Germania, filosofico-letterari e giuridici tra Tübingen e Wittenberg, è nei Paesi Bassi e nella prestigiosa Università di Leiden, divenuta centro rilevante del calvinismo, che Scipione trova l'ambiente più favorevole alla sua formazione. Qui ha la ventura di studiare con due figure di spicco della cultura europea del tempo: il filologo e umanista fiammingo Justus Lipsius (Jost Lips, 1547-1606), il giurista francese ugonotto Hugues Doneau, già allievo a Bourges di François Douaren e maestro del cultismo francese.

Le prime due sessioni⁵ del 16 settembre 2016 sono state pensate per lumeggiare alcuni aspetti della figura di Scipione, ovviamente anche nei suoi rapporti con Alberico e con la famiglia Gentili, al centro di un fittissimo *network* di relazioni intellettuali, politiche e religiose tra l'Inghilterra elisabettiana, le Province Unite, la Francia degli ugonotti e alcune aree della Germania protestante.

Francesco Ferretti ha aperto la sessione⁶ ricostruendo nel dettaglio la vicenda che ha dato precoce notorietà europea al giovane Scipione. Si tratta, come è noto, della traduzione parziale, in esametri latini, e delle annotazioni in italiano alla *Gerusalemme Liberata* del "peregrino errante" Torquato Tasso. Scipione aveva esordito nelle vesti di poeta neolatino pubblicando a Londra nel 1581 presso Vautrollier una versione in esametri di 21 Salmi davidici (*Paraphrasis aliquot psalmorum Davidis*). Dedicata a Philip Sidney, figura centrale della *renaissance* italoфона in età elisabettiana, poeta, cortigiano e nipote per parte materna di Robert Dudley conte di Leicester, favorito in quegli anni della regina, l'opera dovette inserirsi nella "strategia" dei Gentili (Al-

⁵ Presiedute rispettivamente da Vincenzo Lavenia e Luca Scuccimarra e qui unificate nella prima sessione degli Atti.

⁶ «*Picenus hospes*». *Scipione Gentili interprete europeo della 'Gerusalemme Liberata'*.

berico giurista e il padre Matteo medico vivevano tra Oxford e Londra dal 1580) per godere di quel *patronage* indispensabile a trovare Oltremania una posizione professionale e “politica” conveniente. Ferretti ci fa vedere da vicino come Scipione seguisse nella lingua italiana la scia del successo crescente dell’opera tassiana, al centro della europea *Res Publica Litterarum*. E giustamente osserva come «nella famiglia Gentili non si doveva sentire soluzione di continuità tra studi letterari, cultura religiosa e studi giuridici, tra *otium* letterario e *negotium* giuridico»⁷. La concezione filosofica della poesia e la visione umanistica del diritto condividevano i codici culturali e il carattere esemplare per il disciplinamento virtuoso delle passioni.

Anche Cornel Zwierlein⁸ ricostruisce la trama delle relazioni che legarono Scipione alla sua famiglia e soprattutto ad alcune delle figure più importanti della cultura giuridica e letteraria europea, cominciando dal suo maestro Donello, prima a Leiden, poi presso l’Accademia di Altdorf (ma Gentili si addottorò a Basilea nel 1589). Ad Altdorf Scipione insegnò, con grande successo presso gli studenti, sin dal 1590, e fu a più riprese rettore (*primarius*), sino alla morte. Zwierlein insiste sul suo metodo “giuridico-poetico”. La poetica e la giurisprudenza sono parti integranti della “politica” moderna, la prima per migliorare – come osservato pure da Ferretti – i cittadini, allontanandoli dai vizi e orientandoli verso le virtù, la seconda nel garantire la pace e promuovere la giustizia. L’autore del saggio riflette sul metodo giuridico di Scipione cercando di collocarlo nel contesto della terza generazione dell’umanesimo giuridico che tende a “de-storicizzare” il minuto approccio filologico, a integrarlo con il canone sistematico e a dialogare con la letteratura italiana della *ragion di stato* e delle nuove visioni realiste della politica. Zwierlein mette alla prova il metodo di Scipione analizzando in profondità il *De conjurationibus* pubblicato nel 1602 e dedicato al re Enrico IV di Francia. Come commento puntuale al Codice Teodosiano (IX, 14, 3), a quella *lex quisquis* emanata nel 397

⁷ Vedi in questo volume p. 38.

⁸ *Scipione and Alberico Gentili on Conspiracies around 1600: Tacitean Views on the ‘crimen laesae majestatis’*.

dagli imperatori Onorio e Arcadio per modificare la *lex julia majestatis* (Dig. 48, 4, 1, 1) e poi inserita letteralmente nel Codice giustiniano (IX, 8, 5), l'opera di Scipione affronta i temi principali del dibattito su alcune forme della costellazione concettuale del crimenlese, sui comportamenti e sulle figure soggettive della *coniuratio*, ricorrendo anche, nel secondo libro, a una serie di esempi storici. In parallelo con molti dei ben più fortunati scritti di Alberico sul diritto pubblico internazionale e interno, l'opera di Scipione, per lo stile usato e per il "registro" più criptico, ebbe un'eco minore, ma è indubitabile la sua rilevanza nel contesto del dibattito europeo sulle soluzioni da adottare di fronte al problema del potere legittimo, del dissenso religioso e del sempre più controverso diritto di resistenza.

Nell'ultimo saggio della prima sessione Alberto Clerici⁹ apporta nuovi contributi alla conoscenza del periodo olandese di Scipione nonché della specifica riflessione dei fratelli Gentili sulla rivolta *epoch-making* dei Paesi Bassi settentrionali (1582-1587). Il 12 ottobre 1582 Scipione si immatricolò all'Università di Leida dove rimase, fatti salvi i soggiorni a Londra e in altre città tedesche, sino alla primavera del 1587. Proprio in quegli anni la città olandese e le Province unite, impegnate nello strenuo conflitto contro Filippo II di Asburgo, rafforzarono i legami con l'Inghilterra elisabettiana che, pur in ritardo, sostenne dal 1585 gli insorti con un corpo di spedizione. Vi ritroviamo i due principali patroni inglesi dei Gentili, il conte di Leicester e il nipote poeta e guerriero Philip Sidney che in quelle terre trovò la morte nel 1586 a seguito delle ferite riportate nella battaglia di Zutphen. Non va dimenticato che lo stesso Alberico soggiornò tra il 1586 e la primavera dell'anno successivo a Wittemberg, al seguito dell'ambasceria inviata dalla regina d'Inghilterra presso il duca di Sassonia, allo scopo di trovare finanziamenti per la campagna militare a favore dei Paesi Bassi riformati.

Clerici avanza l'ipotesi che la politica inglese in Olanda e le tensioni religiose ad essa collegate abbiano spinto Scipione a lasciare Leiden prima e indipendentemente dall'allontanamento

⁹ «*Maxima quaestio*». Scipione Gentili, Alberico Gentili e la rivolta dei Paesi Bassi (1582-1587).

forzato del maestro Donello. In questo contesto ci si deve interrogare anche sulle varie versioni che Alberico offre, tra il 1588-1589 e il 1605, rispetto alla “giusta causa” dei ribelli olandesi contro il sovrano “legittimo”. La sua è una evoluzione che va dall’iniziale posizione di diniego nelle *Commentationes De iure belli* a quella favorevole, pur se del tutto eccezionale, della terza *Disputatio regalis De vi civium in Rege semper iniusta* (1605) laddove riconosce, a livello paradigmatico, il rilievo della consuetudinaria *ancient constitution* dei belgi contro i tentativi del sovrano per sovvertirla.

I tre saggi di Ferretti, Zwierlein e Clerici offrono uno squarcio significativo sulla complessa figura di Scipione Gentili. Alcuni approfondimenti originali mostrano quanto ancora ci sia da “scavare” negli archivi e nelle biblioteche europee. Gli otto volumi dell’edizione napoletana delle opere di Scipione sono la prova dell’ampiezza tematica dei suoi scritti. Ma è evidente che numerosi inediti, come quelli segnalati da Clerici presso la Biblioteca Universitaria di Leiden, sollecitano nuove ricerche e nuove prospettive, come era senza dubbio negli obiettivi della prima Giornata gentiliana.

3. *Il liuto con la corda spezzata*

La parte del volume dedicata a Scipione si collega senza soluzione di continuità con il tema della terza e ultima sessione¹⁰ su “Le relazioni diplomatiche tra passato e futuro”. Tanti i fili rossi a cominciare proprio dal valore paradigmatico dell’opera di Torquato Tasso “usata” sia da Scipione che da Alberico per alimentare la discussione sull’immunità diplomatica e su alcuni dei concetti fondamentali del nascente *ius inter gentes*. I due Gentili, come ricordato, conoscevano bene sia Philip Sidney che Jean Hotman, figlio del grande giurista e leader ugonotto François, entrambi impegnati a più riprese in importanti missioni diplomatiche. Del resto, non fu Alberico ad essere richiesto dal governo inglese, con Jean Hotman, di dare un parere sul celebre caso

¹⁰ Presieduta da Luigi Lacchè e Paolo Palchetti, in questo volume sessione seconda.

dell'ambasciatore spagnolo Bernardino de Mendoza, accusato di cospirazione contro la vita della regina Elisabetta, tanto da ispirargli i *De legationibus libri tres* (Londini, T. Vautrollerius, 1585)?

Come nello straordinario e celebre dipinto *Gli ambasciatori* (1533) di Hans Holbein il Giovane (oggi alla National Gallery), l'*officium legationis* – ci ricorda Claudia Storti¹¹ nel primo saggio della seconda parte del volume – evoca una selva di questioni e un fitto universo simbolico. Proprio negli ultimi anni, il tema si è arricchito enormemente di studi a livello internazionale, specie per la fase genetica tra tardo medioevo ed età moderna. Nel suo contributo, la Storti non privilegia la più consueta visione che insiste sugli elementi di continuità e di evoluzione della figura dell'ambasciatore. Bisogna conoscere approfonditamente la dottrina giuridica “pratica”, consiliare soprattutto, del Tre e Quattrocento, per comprendere lo spazio della legazione in quella fase. Giuristi come Alberico da Rosate, Luca da Penne, Martino da Lodi – per citarne solo alcuni – hanno affrontato questioni di primo piano a cominciare dallo stesso statuto della *legatio* come *officium*, con conseguenze rilevanti sulla *dignitas* e sul problema dell'*immunitas*. Il giurista-legato del medioevo cittadino e principesco italiano lascerà il posto, come nel dipinto di Holbein, alla figura dell'“ambasciatore” e ad una trattatistica legata ai processi di civilizzazione rinascimentale e al nuovo contesto della politica di potenza degli Stati e delle guerre di religione.

Diversamente da quanto si potrebbe pensare, l'emersione del paradigma ideale del buon ambasciatore non si portò dietro, quale naturale *sedes materiae*, lo statuto del legato che, ricorda sempre Claudia Storti, rimase, proprio come in Alberico Gentili, oggetto di studio autonomo. Solo nel corso dell'Ottocento, con lo spartiacque del Congresso di Vienna, la figura del “diplomatico” acquistò i tratti e i caratteri per noi più consueti.

¹¹ L'“*officium legationis*” in età moderna.

In questo contesto il diritto consolare e diplomatico, studiato da Eliana Augusti¹², può offrire “spunti per una riflessione” più ampia sui processi di costruzione del diritto internazionale e delle sue ideologie. Partendo dal risalente “modello genovese” di giurisdizione e di pratica consolare, Augusti delinea soprattutto il percorso di divaricazione tra un diritto consolare comune che opera tra le nazioni civili e il “necessario” diritto consolare speciale “imposto” ai paesi considerati al di fuori o ai margini del concetto occidentale di civilizzazione. Ripercorrendo la vicenda dei rapporti con l’Impero ottomano prima e dopo il Trattato di Parigi del 1856, con la Persia e con alcuni paesi asiatici (Cina, Giappone e Siam), tra Otto e Novecento, è possibile comprendere, in particolare attraverso il tema delle capitolazioni, quanto lo sviluppo del diritto internazionale, come strumento di pace e di comune progresso, sia imbevuto storicamente di visioni e simboli tipicamente occidentali. Non è di per sé questo il problema, ma occorre esserne pienamente consapevoli.

Sir Michael Wood¹³, tra i massimi esperti e avvocati internazionalisti, ha concluso l’ultima sessione e con essa la Giornata Gentiliana parlando dei recenti sviluppi del diritto diplomatico e in particolare delle immunità diplomatiche. Per farlo, non a caso, è partito dalla duplice dimensione presente in Alberico Gentili: professore, “teorico” precursore del diritto internazionale ma anche brillante *legal practitioner* e avvocato. Wood ricorda alcuni aspetti della pratica forense di Gentili, i suoi consigli dati alla regina Elisabetta su questioni scottanti e come queste abbiano giocato un ruolo rilevante nella sua attività scientifica (basti pensare ai suoi *De Legationibus libri tres*). Se l’opera di Gentili è iscritta nella storia, il diritto diplomatico è quanto mai attuale e per questo basta esaminare alcune questioni emerse nella prassi recente, soprattutto davanti alla Corte internazionale di giustizia e i tribunali inglesi. L’avvocato britannico si sofferma su un ampio spettro di casi che hanno riguardato il problema dell’immunità personale e riflette in particolare sulla rilevanza

¹² *La giurisdizione consolare in Oriente: dal primato genovese alla sparizione. Spunti per una riflessione.*

¹³ *Diplomatic Law Today: Alberico Gentili Would not Have Felt out of Place.*

dell'*opinio juris* che fonda l'esistenza di un diritto consuetudinario delle immunità per missioni speciali e non permanenti.

Come si può comprendere, ancora una volta emerge l'importanza del "tenere assieme" – come è tradizione e volontà del Centro e delle sue Giornate – la storia, la teoria e la prassi del diritto internazionale. La storia non è orpello ma, anzi, è traccia viva di raffinate e complesse elaborazioni di cui sentiamo ancora il bisogno. E mai, come oggi, sentiamo la necessità di ripercorrere e rafforzare il legame – fondamentale per i Gentili – tra *literae humaniores* e *ius gentium*. Nel ricordato dipinto di Holbein il Giovane, *Gli ambasciatori*, campeggiano ai lati, come due colonne, le figure dei giovani diplomatici francesi, Jean de Dinteville, signore di Polisy e balivo di Troyes, in piedi a sinistra, e Georges de Selve, vescovo di Lavaur, a destra, nel periodo in cui il primo aveva appena svolto una delicata missione diplomatica presso il re d'Inghilterra Enrico VIII che proprio nel 1533 venne scomunicato da papa Clemente VII. Entrambi, in abiti sontuosi, poggiano elegantemente il gomito su un mobile a due scaffali che sostiene e mette in mostra una selva di oggetti e di simboli.

L'enigmatico dipinto è noto soprattutto per l'illusione ottica prodotta dall'anamorfo di un teschio che ammonisce sulla condizione effimera dell'uomo. Ma ben in vista c'è anche uno splendido liuto con una corda spezzata. Si tratta di una delle più fortunate icone rinascimentali (basti pensare allo studiolo del duca Federico di Urbino o ad uno degli emblemi di Lorenzo il Magnifico) che dal mondo antico giunge, passando per varie metamorfosi, al pensiero, tra gli altri, di Marsilio Ficino per identificare, nella sua lettura politica, il buon principe ovvero colui che, come l'ottimo musico, persegue l'accordo delle parti nel tutto e ottiene così l'agognata armonia e la pace¹⁴. Il

¹⁴ Partendo dal seminale studio di Mary Frederica Sofia Hervey, *Holbein's "Ambassadors"*. *The Picture and the Men: An Historical Study*, London, G. Bell & Sons, 1900, vedi Stephen Barber, Sandi Harris, *The Lute in Holbein's "The Ambassadors"*, «LSA Quarterly», 35/4, 2000, pp. 5-6; John D. North, *The Ambassadors' Secret: Holbein and the World of the Renaissance*, London, Bloomsbury Academic, 2005; Daniela Roberts, «Imago Mundi». *Eine ikonographische und mentalitätsgeschichtliche Studie, ausgehend von Hans Holbein d. J. "The Ambassadors"*, Hildesheim-New

liuto dalla corda spezzata – ben presente ad Alciato e ai suoi *Emblemata*¹⁵ – giunge così al dipinto di Holbein, mostrando le inquietudini di un'epoca segnata drammaticamente da patti violati, dissidi religiosi, conflitti e guerre di cui i Gentili sono stati sensibili testimoni. Alberico ha rivolto a Dio, nel finale del *De iure belli*, la splendida preghiera affinché «i principi mettano fine a tutte le guerre e [che] osservino santamente i diritti della pace e degli accordi»¹⁶. Ma quella corda spezzata – come ci insegnano le relazioni diplomatiche – non è facile da sostituire.

York, Olms, 2009; e la bella ricostruzione di Rita M. Comanducci, *Un "geroglifico" del Quattrocento. Il liuto della corda spezzata nella cultura umanistica*, «Interpres. Rivista di studi quattrocenteschi fondata da Mario Martelli», 34, 2016, pp. 173-224.

¹⁵ Nell'emblema II dedicato ai *Foedera*: «È difficile, se non per uno esperto, tendere tante corde, e se una sola non sarà ben tesa o rotta (è facile che accada) svanisce ogni grazia dello strumento e quel canto straordinario sarà inutile. / Così i principi italici stringono patti: in concordia non c'è nulla da temere, se rimani saldo nell'amore. / Ma se qualcuno se ne allontana (come per lo più vediamo), tutta quell'armonia si dissolve in nulla». Andrea Alciato, *Il libro degli emblemi secondo le edizioni del 1531 e del 1534*, introduzione, traduzione e commento di Mino Gabriele, Milano, Adelphi, 2015, p. 30.

¹⁶ Alberico Gentili, *Il diritto di guerra (De iure belli libri tres, 1598)*, introduzione di Diego Quagliani, traduzione di Pietro Nencini, apparato critico a cura di Giuliano Marchetto e Christian Zendri, Milano, Giuffrè, 2008, p. 630.

Alberto Clerici

«Maxima quaestio». Scipione Gentili, Alberico Gentili e la rivolta dei Paesi Bassi (1582-1587)¹

Il nome di Scipione Gentili (1563-1616), importante giurista di formazione umanistica, esponente della illustre emigrazione italiana *religionis causa* della prima età moderna, fino a pochi decenni or sono era noto soprattutto agli storici della letteratura italiana, essendo stato egli uno dei primi e migliori commentatori di Torquato Tasso², e agli storici del diritto, ma semplicemente per la sua condizione di fratello del più celebre Alberico Gentili. Nonostante i molteplici apprezzamenti della sua figura espressi nel corso dei secoli³, e alcuni preziosi contributi apparsi negli ultimi anni⁴, la vicenda umana e intellettuale di Scipione Gentili

¹ Un sentito ringraziamento va a Luca Scuccimarra e Vincenzo Lavenia, per avermi invitato ad approfondire la figura di Scipione Gentili in occasione della Giornata Gentiliana del 2016. Ho in seguito discusso questo contributo con Jan Waszink, al quale sono grato per le acute osservazioni e i preziosi consigli. Ringrazio inoltre Mart van Duijn e tutto il personale della sezione *Bijzondere Collectie* della Biblioteca dell'Università di Leida per l'aiuto fornito nel corso delle mie ricerche.

² Vedi il saggio di Francesco Ferretti in questo volume : «*Picenus hospes*». *Scipione Gentili interprete europeo della 'Gerusalemme liberata'*, pp. 17-48.

³ Tra i contributi più risalenti sulla biografia di Scipione Gentili segnalo Michel Piccart, *Laudatio funebris Scipionis Gentilis*, Noribergae, Fuhrmannus, 1617; Henning Witte, *Memoriae iurisconsultorum nostri saeculi clarissimorum renovatae decas prima*, Francofurti apud Moenum, Hallervordus, 1676, pp. 25-42; Carl Sebastian Zeidler, *Vitae professorum iuris, qui in Academia Altdorfina inde ab eius iactis fundamentis vixerunt ex monumentis fide dignis descriptae*, Noribergae, Monathi, 1770, pp. 106-140; Giuseppe Montechiari, *Elogio di Scipione Gentili*, Macerata, Cortesi, 1816; utili notizie anche in Giuseppe Speranza, *Alberico Gentili*, Roma, Pallotta, 1876.

⁴ Anne Pallant, *Scipione Gentili, a Sixteenth Century Jurist*, «The Kingston Law Review», 1, 1984, pp. 97-125; Angela De Benedictis, *Gentili Scipione*, in *Dizionario biografico degli italiani*, Roma, Istituto dell'Enciclopedia Italiana, 1960-, vol. 53,

resta ancora in attesa di essere sondata in maniera esaustiva⁵. Eppure, la quantità, la qualità e la varietà delle sue pubblicazioni, racchiuse nei ben otto tomi della (incompleta) edizione settecentesca delle sue opere⁶, assieme agli inediti, ai manoscritti, alla fitta rete di relazioni personali ed epistolari che lo videro protagonista, ci restituiscono l'immagine di un uomo di cultura dai vasti interessi e profondamente stimato, anche se non privo di nemici e rivali. In queste pagine cercherò di ricostruire, nella vita del giovane Scipione, un "frammento" piuttosto trascurato dalla storiografia, ma di cruciale importanza, vale a dire gli anni del suo soggiorno in Olanda e dei suoi studi all'università di Leida, tra il 1582 e il 1587, proprio in un momento decisivo della "Guerra degli Ottant'Anni" tra la Spagna di Filippo II e i Paesi Bassi settentrionali, la neonata "Repubblica delle Province

1999, pp. 268-272; Wolfgang Mährle, *Academia Norica: Wissenschaft und Bildung an der Nürnberger Hohen Schule in Altdorf (1575-1623)*, Stuttgart, Franz Steiner, 2000, pp. 445-450; Christoph Strohm, *Calvinismus und Recht: weltanschaulich-konfessionelle Aspekte im Werk reformierter Juristen in der Frühen Neuzeit*, Tübingen, Mohr Siebeck, 2008, *ad indicem*; Lucia Bianchin, *Il diritto pubblico nel rinnovamento della tradizione dottrinale. Il "De Iurisdictione" di Scipione Gentili (1601)*, in *Gli inizi del diritto pubblico*, 3: *Verso la costruzione del diritto pubblico tra medioevo e modernità. Die Anfänge des öffentlichen Rechts*, 3: *Auf dem Wege zur Etablierung des öffentlichen Rechts zwischen Mittelalter und Moderne*, a cura di Gerhard Dilcher e Diego Quagliani, Bologna-Berlin, il Mulino-Duncker & Humblot, 2011, pp. 425-447; Ead., *Scipione Gentili*, in *Dizionario biografico dei giuristi italiani (sec. XII-XX)*, a cura di Italo Birocchi *et al.*, Bologna, il Mulino, 2013, vol. 2, pp. 969-970; Davide Suin, 'Ius gentium' e 'ius belli' nelle 'Annotationi sopra la Gierusalemme liberata' di Scipione Gentili, «Il Pensiero Politico», 1, 2017, pp. 78-87; Ferretti, «Picensis hospes», cit.

⁵ Basti pensare che anche le più recenti ricostruzioni biografiche di Gentili non menzionano ad esempio l'*Iter Italicum* di Kristeller, che tra volumi e *addenda* segnala oltre 40 documenti manoscritti (autografi e non) in cui compare il nome di Scipione Gentili. Scorrendo le pagine di questa formidabile raccolta di fonti, scopriamo dunque che uno studio serio e attento sul personaggio Gentili e la sua fortuna dovrebbe passare almeno per una dozzina di archivi e biblioteche tra l'Europa e gli Stati Uniti d'America. Più in particolare, presso la Biblioteca dell'Università di Leida è stato possibile rintracciare numerose fonti sinora trascurate, di cui si darà parzialmente conto alla fine del presente contributo. Cfr. Paul Oscar Kristeller, *Iter Italicum: a Finding List of Uncatalogued or Incompletely Catalogued Humanistic Manuscripts of the Renaissance in Italian and other Libraries*, 6 vols., London-Leiden, Brill, 1963-1996, *ad indicem* nei singoli volumi.

⁶ Scipio Gentili, *Opera omnia in plures tomos distributa*, Neapoli, sumptibus Joannis Gravier, 1763-1769.

Unite”⁷. Si tratta di un periodo complesso ma molto significativo della storia europea, e segnatamente per quelle che sono state definite “le origini del pensiero politico moderno”, caratterizzato dal tentativo di dare vita e legittimare un nuovo ordine giuridico-politico – e, prima ancora, antropologico – a seguito della disgregazione della *Respublica Christiana* medievale, e dalle vigorose battaglie, combattute anche sul piano intellettuale, tra i diversi esiti teorici di tale tentativo⁸.

Per prima cosa, cercherò di ricostruire l’importanza nel “periodo olandese” nella complessiva biografia di Scipione Gentili, descrivendo poi il contesto storico e l’ambiente culturale e politico che contrassegnava le Province Unite e l’università di Leida nel momento in cui il giovane, allora diciannovenne, decise di iniziare il suo percorso di studi. Successivamente, approfondirò gli stretti legami che unirono Scipione ad alcune tra le figure più rappresentative della cultura olandese dell’epoca, e vicine all’ateneo leidense, che erano allo stesso tempo coinvolte in quella fazione che è stata descritta come il “circolo” del conte di Leicester, o *Leicester’s bloc*, proprio negli anni in cui il favorito della regina Elisabetta, e protettore del fratello di Scipione, avrebbe assunto il comando della controversa spedizione militare inglese a sostegno dei Paesi Bassi contro la Spagna (1585-1587)⁹, il cui esito fallimentare, causato dalla frattura politica e religiosa tra governo olandese e il nuovo “protettore” delle Province Unite, contrassegnò anche il destino biografico di numerosi esponenti del “circolo”, tra i quali, appunto, Scipione e il suo diletto maestro, l’insigne giurista Hugo Donellus (1527-1591). Infine, mi concentrerò sul più importante scritto di Gentili pubblicato negli anni olandesi, le *Annotationi sopra la Gierusalemme libe-*

⁷ Jonathan Israel, *The Dutch Republic. Its Rise, Greatness and Fall 1477-1806*, Oxford, Oxford University Press, 1995.

⁸ Quentin Skinner, *The Foundations of Modern Political Thought*, Cambridge, Cambridge University Press, 1978, 2 vols.

⁹ Roy Strong, Jan Adrianus van Dorsten, *Leicester’s Triumph*, Oxford, Oxford University Press, 1964; F.G. Oosterhoff, *Leicester and the Netherlands, 1586-1587*, Utrecht, HES, 1988; Israel, *The Dutch Republic*, cit., pp. 219-230; Hugh Dunthorne, *Britain and the Dutch Revolt, 1560-1700*, Cambridge, Cambridge University Press, 2013.

rata di Torquato Tasso (1586)¹⁰, che verrà inserito all'interno delle vicende storiche della rivolta dei Paesi Bassi e dell'intervento inglese, e messo a confronto con le considerazioni del fratello di Scipione, Alberico, sul medesimo argomento, venendo a restituire una dimensione talvolta sottovalutata del pensiero politico della prima età moderna, tendente alla compatibilità tra negazione del diritto di resistenza nell'ambito delle relazioni tra sovrano e sudditi, e legittimazione del diritto di intervento nell'ambito del diritto delle genti.

1. *Scipione Gentili e l'ambiente culturale anglo-olandese*

Come ho detto, gli anni trascorsi da Scipione Gentili nelle Province Unite sono stati finora trattati assai sbrigativamente da chi si è interessato alle vicende biografiche del marchigiano. Non mancano, certo, approfondimenti sulle sue prime opere letterarie, religiose e poetiche – dedicate a Tasso e ai salmi di Davide – pubblicate in quel periodo a Londra, ma in questo caso il contesto di riferimento resta per gli storici, in massima parte, quello degli intrecci politici e culturali tra Italia e Inghilterra nel periodo elisabettiano. Per trovare invece un cenno alla partecipazione attiva di Scipione al mondo accademico olandese occorre rivolgersi all'ancor utile studio di van Dorsten sulla “rete di relazioni” che legava la figura di Philip Sidney con quella del mondo intellettuale che ruotava attorno all'università di Leida¹¹.

Non sappiamo con esattezza quando Scipione arrivò nelle Province Unite. La prima data certa che abbiamo è quella della sua immatricolazione all'università di Leida, il 12 ottobre 1582¹², dove giunse dopo essersi separato dal padre e dal fratel-

¹⁰ Scipione Gentili, *Annotationi sopra la Gierusalemme liberata di Torquato Tasso*, in Leida [ma Londra, John Wolfe], 1586.

¹¹ Jan Adrianus van Dorsten, *Poets, Patrons, and Professors. Sir Philip Sidney, Daniel Rogers, and the Leiden Humanists*, Leiden-London, Oxford University Press, 1962. Per Gentili cfr. *ad indicem*.

¹² *Album studiosorum Academiae Lugduno Batavae*, Hagae Comitum, apud Martinum Nijhoff, 1875, col. 12: «Scipius Gentilis Picentinus Italus, Jur.». Gentili si diresse dunque verso gli studi giuridici. Cfr. Margreet J.A.M. Ahsmann, *Collegia en*

lo per compiere un periodo di studi a Tubinga e successivamente a Wittenberg. Poco prima della cacciata del suo maestro Donellus (24 aprile 1587) e dunque, come vedremo, nel contesto dei conflitti politici (prima ancora che religiosi) legati alla presenza inglese nelle Province Unite, si spostò a Heidelberg¹³ e successivamente a Basilea. In questi anni, si allontanò da Leida almeno due volte. La prima nel 1584, per recarsi a Londra¹⁴ allo scopo di curare l'edizione dei suoi primi lavori di natura poetica, una parafrasi dei *Salmi* di Davide, e le traduzioni latine dei primi due canti della *Gerusalemme liberata* di Tasso, apparse per i tipi di John Wolfe, brillante stampatore vicino alla comunità dei rifugiati italiani a Londra¹⁵. Nel 1586, inoltre, raggiunse suo fratello in Germania, a Wittenberg e, come si vedrà, molto probabilmente anche a Francoforte, in occasione della fiera libraria dove Wolfe aveva esposto il testo più importante scritto da Scipione nel suo periodo di permanenza in Olanda, le *Annotationi sopra la Gierusalemme liberata*.

Gli anni tra il 1582 e il 1587 rappresentarono una fase cruciale della Guerra degli Ottant'Anni tra i Paesi Bassi settentrionali e la Spagna. Poco prima dell'arrivo di Scipione a Leida, nel 1581, le province ribelli avevano solennemente deposto Filippo II, accusato di tirannide, ma l'esercito spagnolo, comandato dall'abile Alessandro Farnese, duca di Parma, aveva segnato a suo favore alcune importanti azioni militari, rendendo alquanto

colleges. Juridisch onderwijs aan de Leidse Universiteit 1575-1630, in het bijzonder het disputeren, Groningen, Wolters-Noordhoff/Egbert Forsten, 1990.

¹³ Si immatricolò all'università di quella città il 16 aprile 1587. Cfr. *Die Matrikeln der Universität Heidelberg von 1386-1662*, vol. 2, 1554-1662, ed. Gustav Toepke, Heidelberg, s.e., 1886, p. 133.

¹⁴ Il soggiorno londinese del 1584 è stato più volte ipotizzato (cfr. qui Ferretti, p. 19), ma mai provato. Una conferma arriva in realtà dall'iscrizione manoscritta che Scipione lasciò sull'*album amicorum* del grande umanista olandese Janus Dousa (di cui si dirà più oltre), che è appunto datata «Londinii. Die XXVI Aug. 1584». Cfr. Biblioteca dell'Università di Leida, BPL 1406, fol. 136v.

¹⁵ Ian Maclean, *Alberico Gentili, his Publishers, and the Vagaries of the Book Trade between England and Germany (1580-1614)*, in Id., *Learning and the Market Place. Essays in the History of the Early Modern Book*, Leiden-Boston, Brill, 2009, pp. 291-337; Alessandra Petrina, *Ai margini del testo. Alberico Gentili e la circolazione dell'opera di Machiavelli in Inghilterra*, in *Alberico Gentili. «Responsibility to Protect»: nuovi orientamenti su intervento umanitario e ordine internazionale*, a cura di Vincenzo Lavenia, Macerata, eum, 2015, pp. 195-214.

incerto l'esito del conflitto¹⁶. In particolare, dopo l'assassinio di Guglielmo d'Orange (1584), *leader* indiscusso della rivolta, e la caduta di Anversa nelle mani di Farnese l'anno seguente, la regina Elisabetta, sempre titubante, si decise infine a concedere un aiuto militare agli insorti, siglando nell'agosto del 1585 il trattato di Nonsuch, che diede inizio alla spedizione inglese che portò nei Paesi Bassi sia il conte di Leicester, patrono di Alberico Gentili, sia il nipote, il poeta e diplomatico Philip Sidney, anche lui legato già da tempo ai fratelli Gentili¹⁷, e destinato a morire combattendo proprio sul suolo olandese.

All'arrivo di Scipione, l'università di Leida era un ateneo giovane ma già dotato di una solida reputazione. I due professori più celebri erano Justus Lipsius (1547-1606), il grande filologo commentatore di Tacito, e Hugo Donellus, fine giurista aderente alla tradizione del *mos gallicus*. Con entrambi Gentili entrò in stretto contatto, nonostante la differenza di età. Specialmente Donellus, che era in rapporti anche con Alberico¹⁸, divenne per lui una figura di riferimento; la sua dipartita da Leida nel 1587 fu certamente uno dei motivi che spinse Gentili ad abbandonare l'ateneo senza conseguire alcun titolo di studio¹⁹, e non sorprende dunque il fatto che, qualche anno più tardi, maestro e allievo si trovarono nuovamente assieme all'Accademia di Altdorf, dove Gentili rimase per il resto della sua vita, affiancando e prendendo il posto di Donellus dopo la morte di quest'ultimo, avvenuta nel 1591²⁰. Allo stesso modo, i rapporti con Lipsius rimasero stretti, come è testimoniato non solo dalle lettere che i due si scambiarono²¹, ma anche dallo stile, dalle letture e dalle

¹⁶ Israel, *The Dutch Republic*, cit., pp. 205-219.

¹⁷ Diego Pirillo, *Filosofia ed eresia nell'Inghilterra del tardo Cinquecento. Bruno, Sidney e i dissidenti religiosi italiani*, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 2010; Christopher N. Warren, *Literature and the Law of Nations, 1580-1680*, Oxford, Oxford University Press, 2015, chap. 2.

¹⁸ Presso la Biblioteca dell'Università di Leida si conserva una lettera di Alberico a Donellus del 24 aprile 1583. Cfr. Biblioteca dell'Università di Leida, BPL 885.

¹⁹ Titolo che invece Scipione ottenne a Basilea nel 1589, discutendo una tesi in materie giuridiche sotto la guida di Basilius Amerbach.

²⁰ Si deve a Scipione Gentili anche l'edizione postuma completa dei *Commentarii* e di altri scritti inediti di Donellus.

²¹ Ancora nel maggio 1597 Scipione scriveva a Lipsius commentando i *Discorsi sopra Cornelio Tacito* di Scipione Ammirato, apparsi nel 1594. Cfr. la lettera del

tematiche affrontate da Gentili nei suoi scritti, e persino da un certo atteggiamento comune nei riguardi del rapporto tra religione e politica, e tra libertà dell'individuo e obbedienza al potere costituito. Tanto che, a mio avviso, si potrebbe parlare, come già è stato fatto a proposito di Alberico, di una fase «tacitista» e «libertina»²² anche di Scipione.

Tra gli altri uomini illustri conosciuti da Scipione a Leida, occorre menzionare anzitutto l'umanista Janus Dousa *pater* (1545-1604), l'eroe dell'assedio del 1574, principale promotore e curatore dell'università, influente membro degli Stati d'Olanda e loro storiografo ufficiale, nonché primo bibliotecario dell'ateneo²³. Anche lui era vicino al mondo culturale inglese: era stato più volte in missione diplomatica a Londra, nel 1586 aveva dedicato alla regina una importante raccolta di componimenti poetici²⁴, ed era fortemente legato a Philip Sidney ma, dopo aver inizialmente appoggiato l'impresa del conte di Leicester, modificò il suo atteggiamento a causa del comportamento giudicato eccessivamente autoritario del favorito di Elisabetta. Anche in questo caso, comunque, sorprende la facilità con la quale il giovane Gentili riuscì a guadagnarsi il favore di personaggi assai più anziani e conosciuti. L'iscrizione da lui lasciata nell'*album amicorum* di Dousa, con un riferimento a Platone, indica chiaramente che i due si incontrarono anzitutto sul terreno dello studio dei classici²⁵.

Parimenti rilevante in questo contesto è il nome del fiammingo Adrianus Saravia (ca. 1532-1613), professore di teologia che,

maggio 1597 in Biblioteca dell'Università di Leida, LIP 4.

²² Nel senso del *libertinage érudit* del primo Seicento, che intreccia le prospettive scettiche e stoiche con il vocabolario della «ragion di Stato», studiato tra gli altri da René Pintard, Anna Maria Battista e Richard Tuck.

²³ van Dorsten, *Poets, Patrons and Professors*, cit., *ad indicem*. Cfr. anche Chris L. Heesakkers, *Twins of the Muses: Justus Lipsius and Janus Dousa Pater*, in *Juste Lipse (1547-1606). Colloque international tenu en mars 1987*, Bruxelles, Bruxelles University Press, 1988, pp. 51-68.

²⁴ Janus Dousa, *Odorum Britannicarum liber, ad D. Elisabetham... Reginam*, Lugduni Batavorum, ex officina Plantiniana, 1586.

²⁵ Biblioteca dell'Università di Leida, BPL 1406, fol. 136v: «Scipius Gentilis. Cum ea, quae nuper inter nos, clarissime Dusa, contracta est amicitia, ex liberalium communione disciplinarum orta sit, spero eam non fidelem solum, ut Plato existimavit, sed aeternam etiam futuram. Londinii. Die XXVI Aug. 1584».

dopo vari soggiorni in Inghilterra, fu rettore a Leida negli anni della spedizione di Leicester (al quale fu molto vicino), e subì come Donellus l'allontanamento dalla città nel 1587, prima di iniziare una brillante carriera ecclesiastica in Inghilterra²⁶. A favore del diritto divino e del patriarcalismo, Saravia fu l'unico non inglese tra i traduttori della Bibbia di Giacomo I. Non abbiamo certezza di rapporti diretti tra lui e Scipione, ma il teologo era un caro amico di Donellus e in buoni rapporti con Lipsius, e suo figlio si iscrisse a Leida solo un mese dopo Gentili, pertanto i due dovettero condividere almeno una parte della vita di ateneo.

Sul versante invece dei personaggi legati al mondo della corte inglese e, allo stesso tempo, in stretti vincoli di amicizia e colleganza scientifica con gli accademici di Leida, vanno ricordati Jean Hotman (1552-1636) e, soprattutto, Philip Sidney (1554-1586)²⁷. Furono loro, infatti, al centro della rete di relazioni tra "poeti, mecenati e professori" che rese denso di speranze il biennio inglese in Olanda (1586-1587), come inizio di una nuova era politica e culturale tra i due paesi. L'entusiasmo ebbe vita breve, ma i vincoli umani e di studio tra gli esponenti del "circolo di Leicester" rimasero in buona parte intatti.

Ora, sia Alberico che Scipione Gentili conoscevano bene Hotman e Sidney già prima del loro sbarco nei Paesi Bassi²⁸. Jean Hotman era il figlio maggiore del noto giurista ugonotto François, che Scipione incontrerà a Basilea dopo aver lasciato Leida. Impegnato in varie missioni diplomatiche, anche

²⁶ Willem Nijenhuis, *Adrianus Saravia (c. 1532-1613): Dutch Calvinist, First Reformed Defender of the English Episcopal Church Order on the Basis of the Ius Divinum*, Leiden, Brill, 1980; Johann P. Sommerville, *Richard Hooker, Hadrian Saravia, and the Advent of the Divine Right of Kings*, «History of Political Thought», 4, 1983, pp. 229-245.

²⁷ van Dorsten, *Poets, Patrons and Professors*, cit., *ad indicem*; Guillaume H.M. Posthumus Meyjes, *Jean Hotman's English Connection*, Amsterdam, Mededelingen van de Koninklijke Academie van Wetenschappen, 1990; Philip J. Ford, *Justus Lipsius and Sir Philip Sidney*, in *The World of Justus Lipsius: A Contribution towards his Intellectual Biography*, ed. Marc Laureys, Bruxelles-Rome, Bulletin de l'Institut Historique Belge de Rome 68, 1998, pp. 121-136; Jan Waszink, *Henry Savile's Tacitus and the English Role on the Continent: Leicester, Hotman, Lipsius* «History of European Ideas», 42, 2016, pp. 303-319.

²⁸ Sui rapporti tra Hotman e Gentili cfr. Giovanni Minnucci, «*Silite theologi in munere alieno*». *Alberico Gentili tra diritto, teologia e religione*, Milano, Monduzzi, 2016, pp. 25-82.

Hotman, come Alberico e Scipione, si impegnò a descrivere le conoscenze e le qualità necessarie all'ufficio del "moderno" ambasciatore²⁹, e durante il biennio olandese fu al fianco del conte di Leicester come suo segretario. Tra Hotman e Scipione i rapporti rimasero sempre cordiali; più ambiguo, invece, fu il rapporto con Alberico, che si incrinò alla pubblicazione del *De iuris interpretibus* nel 1582.

Ma la figura-chiave dell'intero "circolo di Leicester" fu il nipote di quest'ultimo, Philip Sidney, il celebre poeta-cortigiano-soldato autore della *New Arcadia* (1582-1584)³⁰, che partecipò alla spedizione nei Paesi Bassi con la carica di governatore di Vlissingen e morì in seguito alle ferite riportate durante la battaglia di Zutphen nell'ottobre del 1586³¹. Sidney possedeva infatti stretti legami di tipo personale, accademico e diplomatico con numerosi esponenti della vita intellettuale leidense, oltre che, come detto, con i fratelli Gentili³². Attorno a lui si costruì e si consolidò dunque un robusto sodalizio, che fu dapprima letterario, e in un secondo momento anche politico. In effetti, durante la spedizione di Leicester, l'università di Leida svolse, in via ufficiosa, le funzioni di una vera e propria "corte", anche per sopperire all'assenza di una precisa e formale struttura di tal tipo nella provincia d'Olanda³³. Anche i fratelli Alberico e Scipione Gentili, come vedremo, furono coinvolti nelle trame diplomatiche e militari che sembrarono aprire a un nuovo corso di

²⁹ Nel 1603 pubblicò infatti il trattato *De l'ambassadeur*. Cfr. Diego Pirillo, *Tasso at the French Embassy. Epic, Diplomacy and the Law of Nations, in Authority and Diplomacy from Dante to Shakespeare*, eds. Jason Powell, William T. Rossiter, Aldershot, Ashgate, 2013, pp. 135-153.

³⁰ Sul quale cfr., nella vasta bibliografia, Blair Worden, *The Sound of Virtue: Philip Sidney's "Arcadia" and Elizabethan Politics*, New Haven-London, Yale University Press, 1996; Alan Stewart, *Philip Sidney. A Double Life*, London, Pimlico, 2001; Robert E. Stillman, *Philip Sidney and the Poetics of Renaissance Cosmopolitanism*, Aldershot, Ashgate, 2008.

³¹ Alla battaglia partecipò anche Robert Devereux, conte di Essex e futuro patrono di Alberico Gentili.

³² Pirillo, *Filosofia ed eresia*, cit.

³³ Jan Waszink, *University and Court: the Case of Leiden, 1572-1618*, intervento presentato al convegno 'Early Modern Academic Culture', Stockholm 7-8 April 2016, in corso di stampa negli atti. Ringrazio Jan Waszink per avermi fornito il testo dell'intervento.

eventi, a nuove possibili situazioni (e sistemazioni) per chi avesse saputo afferrare l'occasione dell'alleanza anglo-olandese³⁴.

2. *L'intervento inglese nei Paesi Bassi e le Annotationi sopra la Gierusalemme liberata (1586)*

Le prime opere di Scipione furono delle *paraphrases* ai *Salmi* di Davide, nelle quali si avverte l'influenza del suo primo importante maestro, Paulus Schede Melissus (1539-1602)³⁵, conosciuto a Wittenberg prima dell'arrivo di Gentili a Leida. Grazie poi a figure quali Lipsius, Dousa e Donellus il sanginesino perfezionò brillantemente la sua preparazione umanistica, non solo nella direzione della poesia, della letteratura e della filologia, ma anche della storia, del diritto e della teologia. Una fonte, sinora pressoché sconosciuta, utile per ricostruire le letture del giovane Scipione è proprio il catalogo della sua biblioteca, che fu messa all'asta il 29 settembre 1646 a Leida, dove evidentemente i libri arrivarono da Altdorf dopo la morte di Gentili nel 1616. L'elenco delle opere stampate precedentemente al 1581, anno del suo esordio editoriale, potrebbe dare un'idea della versatilità e dell'ampiezza di letture giovanili del sanginesino, anche se, va detto, i volumi potrebbero essere state acquisiti anche successivamente, restando pertanto un'indicazione di massima. Ad ogni modo, vi si trovano in ordine sparso, tra i classici, testi di Tucidide, Strabone, Polibio, Euripide, Ippocrate, Giuseppe Flavio, Terenzio, Plauto, Cicerone, Seneca, Aristotele, Callimaco, Esopo, Aristofane, Isocrate, Virgilio, Sofocle, Curzio, Ovidio. Tra gli autori più recenti, pubblicati sempre prima del 1581, figurano Melantone, Erasmo, Valla, Donellus, Hotman, Giason

³⁴ Riferendosi al biennio 1585-1586, van Dorsten parla di anni di «grandi speranze». Cfr. *Sir Philip Sidney: 1586 and the Creation of a Legend*, eds. Jan Adrianus van Dorsten, Dominic Baker-Smith, Arthur F. Kinney, Leiden, Brill, 1986, p. 16.

³⁵ Melissus, filologo, poeta e umanista, aveva infatti tradotto in tedesco i *Salmi*. Fu amico e corrispondente di Lipsius e Dousa, e legato anche lui a Philip Sidney e al mondo culturale inglese. Cfr. van Dorsten, *Poets, Patrons and Professors*, cit.; Robert Seidel, «*Virtute constanti rebelles*». *Die poetische Freundschaft des deutschen Dichters Paul Schede Melissus mit Justus Lipsius zur Zeit des niederländischen Freiheitskampfes*, in *The World of Justus Lipsius*, cit., pp. 137-172.

del Maino, Panormitano, Sigonio, Zasius, Connan, Domingo de Soto, Bartolo, Vives, Duarenus³⁶.

Ora, se i lavori di Scipione precedenti alle trattative anglo-olandesi del novembre 1585 rispondono anche al probabile tentativo di ottenere un incarico in Inghilterra con la prospettiva di avvicinarsi al padre e al fratello, il discorso è diverso invece per quanto riguarda le *Annotationi* a Tasso, che vanno invece collocate nel contesto del coinvolgimento inglese nella rivolta dei Paesi Bassi. Nel dicembre 1585, infatti, Leicester era sbarcato in Olanda, e nel gennaio 1586, dopo alcune non facili trattative con gli Stati della provincia, era stato nominato “governatore generale” – ma non “sovrano” o “signore” – delle Province Unite. I rapporti con le autorità olandesi furono da subito complessi, e le difficoltà scaturivano da una pluralità di questioni: la visione che Leicester aveva del proprio ruolo politico (che non coincideva, invece, con quello che gli Stati d’Olanda erano disposti a concedergli), la presenza militare inglese, le funzioni e i poteri della delegazione inglese all’interno delle assemblee rappresentative locali, il divieto imposto da Leicester di commerciare con le regioni in mano al nemico, e il suo supporto all’ala calvinista più rigida.

Anche il rapporto del favorito di Elisabetta con l’università di Leida fu caratterizzato da una parabola inesorabilmente discendente. Gli inizi, come detto, furono assai promettenti, fondati com’erano su di un fertile terreno, già preparato da tempo. Il nuovo governatore generale, infatti, nei primi mesi del 1586 onorò l’ateneo olandese di ben tre visite; la più importante fu quella del 10 marzo, alla quale, nelle parole di un testimone, «tutti» erano presenti (forse, dunque, anche il nostro Scipione?)³⁷. Lipsius, all’epoca ancora sostenitore dell’intervento inglese³⁸, tenne una lezione pubblica di fronte a Leicester e a una folta platea, sull’autore che gli era più caro e al quale doveva la sua fama: Tacito. Ma già nella primavera/estate dello stesso an-

³⁶ *Catalogus variorum et insignium in omni lingua, maxime Juridicorum librorum [...] viri Scipionis Gentilis*, Lugduni Batavorum, apud Iohannum Du Pre, 1646.

³⁷ van Dorsten, *Poets, Patrons and Professors*, cit., p. 116.

³⁸ Jan Waszink, Introduzione a Justus Lipsius, *Politica: Six Books of Politics or Political Instruction*, ed. Jan Waszink, Assen, Van Gorcum, 2004, pp. 25-27.

no l'intesa tra Leida e il governatore cominciò a mostrare i primi segni di cedimento, anzitutto a causa delle ingerenze di Leicester nella vita accademica dell'ateneo, ma anche in relazione alla scelta del governatore di installare la sua corte a Utrecht, dove spesso riceveva il rettore Saravia, con grande irritazione degli Stati d'Olanda. La situazione peggiorò ulteriormente proprio a Utrecht, tra settembre e ottobre del 1586, quando Leicester, appoggiato dalla milizia calvinista, sostituì l'intera assemblea cittadina (*vroedschap*) con rappresentanti fortemente anti-cattolici e filo-inglesi. Ancor prima, dunque, dell'improvvisa scomparsa di Philip Sidney, avvenuta il 17 ottobre 1586 per le conseguenze di una ferita d'archibugio ricevuta alla gamba combattendo le truppe spagnole, l'atmosfera nelle Province Unite era altamente tesa. Di sicuro nel corso del 1586 Leicester si era progressivamente allontanato, non solo fisicamente, da Leida e dalla provincia d'Olanda, dove l'opposizione nei suoi confronti si faceva sempre più vigorosa³⁹.

Ora, questi avvenimenti corrono paralleli alla decisione di Alberico Gentili di abbandonare Oxford per la Germania, a seguito di Orazio Pallavicino. Ma non solo: esattamente tra l'estate e l'autunno del 1586 anche Scipione lascia Leida per raggiungere il fratello a Wittenberg, e persino Lipsius, alla fine di settembre, si recherà nei territori tedeschi allontanandosi dal "suo" ateneo con il desiderio, a quanto pare, di non farvi più ritorno. A mio avviso, infatti, fu la presenza di Leicester e Sidney sul continente, e la prospettiva di un'alleanza "protestante" tra ribelli olandesi, principi tedeschi e ugonotti di Francia, ad aver spinto i fratelli Gentili a cercare nuovi percorsi esistenziali. Le cose, come è noto, andarono diversamente, e sia Alberico che Lipsius di lì a poco faranno ritorno "a casa". Di Scipione non si hanno notizie certe. È falso, come talvolta si è ritenuto, che egli abbia lasciato Leida a causa di o successivamente all'allontanamento di Donellus. Infatti, Gentili si registra presso l'università di Heidelberg il 16 aprile 1587, mentre il decreto di licenziamento di Donellus è datato 24 aprile. Si potrebbe supporre, invece, che egli non avesse più fatto ritorno a Leida, allarmato dal clima

³⁹ Israel, *The Dutch Republic*, cit., pp. 220-230.

di tensione politica e religiosa all'interno delle Province Unite, dalla incerta posizione di Leicester (che nel frattempo, alla fine del 1586, aveva fatto temporaneamente ritorno in Inghilterra), e dalle conquiste spagnole. Questo potrebbe spiegare la presenza, nella biblioteca dell'Università di Leida, di tre imponenti volumi manoscritti, inediti e autografi, di Scipione Gentili, che non riuscì forse a recuperarli in tempo e a curarne la pubblicazione. Va rilevato, però, che nel menzionato catalogo della sua biblioteca, messo all'asta, come detto, a Leida nel 1646, figurano in gran numero opere successive all'anno del trasferimento di Scipione ad Altdorf, pertanto sembrerebbe che egli avesse avuto con sé i suoi libri anche in Germania, fino a quando, dopo la sua morte, in qualche modo essi ritornarono a Leida (attraverso l'interessamento di parenti o colleghi?)⁴⁰. Inoltre, almeno uno dei manoscritti citati è strutturato in parti che risultano datate con giorno e mese (ma senza indicazione dell'anno), lasciando supporre che si tratti di lezioni universitarie⁴¹, e pertanto anch'esse riconducibili a un periodo successivo al 1587. Infine, sempre a Leida si trovano alcune lettere di e a Scipione Gentili, posteriori al 1587, e un documento relativo alla sua funzione di *prorector* ad Altdorf.

Ad ogni modo, all'inizio dell'autunno 1586 i fratelli Gentili erano assieme, nei territori tedeschi, anche per un'altra importante ragione: promuovere i loro scritti alla fiera libraria di Francoforte. La loro presenza nella città, più o meno nel periodo della *Buchmesse*, è giudicata «probabile» da Maclean⁴², mentre Denis Woodfield fornisce la lista delle pubblicazioni presentate alla fiera dall'editore dei Gentili, il celeberrimo John Wolfe. In quell'anno erano presenti due opere di Scipione: il poema de-

⁴⁰ Sappiamo, ad esempio, che nel 1609 il figlio maggiore di Alberico, Robert, era con lo zio ad Altdorf, risultando immatricolato nel 1609. Cfr. Daniela Prögler, *English Students at Leiden University, 1575-1650*, Farnham, Ashgate, 2013, p. 29. Robert morì successivamente al 1655.

⁴¹ Cfr. l'Appendice al presente contributo.

⁴² Maclean, *Alberico Gentili*, cit., p. 301. Anche Orazio Pallavicino si trovava a Francoforte, per motivi legati alla sua missione diplomatica. Cfr. David S. Gehring, *Anglo-German Relations and the Protestant Cause: Elizabethan Foreign Policy and Pan-Protestantism*, London-New York, Routledge, 2013, p. 107.

dicato a Philip Sidney in occasione della nascita di sua figlia e, soprattutto, le *Annotationi sopra la Gierusalemme liberata*, il primo vero importante lavoro del sanguinesino, che costituirà, come già ricordato, anche un punto di riferimento imprescindibile per gli studi tassiani.

In anni recenti, le *Annotationi* sono state oggetto di alcune puntuali ricostruzioni⁴³, ma spero di poter aggiungere qualche informazione sulla loro “collocazione” all’interno del drammatico quadro politico legato all’intervento inglese nella rivolta dei Paesi Bassi. Anzitutto, è proprio in relazione alla volontà di portare celermente il testo a Francoforte che, a mio avviso, va letta la (spesso trascurata) puntualizzazione *Al Lettore* che Scipione inserisce alla fine del volume, nella quale egli si riferisce a «queste Annotationi in fretta composte da me, e stampate», chiudendo con una lista, inevitabilmente piuttosto corposa, di *Errori emendati*⁴⁴.

Lo stesso contesto va considerato per quanto riguarda la falsa indicazione del luogo di stampa (Leida anziché Londra), sulla quale nessuno, a quanto mi risulta, ha sinora avanzato ipotesi. La motivazione potrebbe essere in primo luogo commerciale: un editore scaltro come Wolfe avrebbe potuto supporre che un libro stampato a Leida, nel cuore del continente sconvolto dalle guerre civili di religione, sarebbe stato certo più appetibile sul mercato tedesco. Oltretutto, un testo che faceva riferimento a una «Gierusalemme liberata» proprio nel momento in cui, a Leida, giungevano i «liberatori» inglesi. Inoltre, il nome di Leida era strettamente legato a uno degli episodi più noti della rivolta, l’eroica “liberazione” della città dall’assedio spagnolo nel 1574, e proprio un assedio è, come è noto, anche al centro del poema tassiano. Infine, l’indicazione di Leida potrebbe aver avuto il benessere dello stesso Gentili in un momento in cui, come si è visto, sia lui che il fratello parevano intenzionati ad abbandonare

⁴³ L’opera è stata infatti opportunamente ricondotta sia alla nascente letteratura sulla figura dell’ambasciatore, sia sul versante del diritto delle genti e del pensiero politico, anche se naturalmente continua ad essere studiata soprattutto dal punto di vista della fortuna letteraria di Tasso. Cfr. Pirillo, *Tasso at the French Embassy*, cit.; Suin, *Ius gentium’ e ius belli*, cit.; Ferretti, «*Picenus hospes*», cit.

⁴⁴ Gentili, *Annotationi*, cit., pp. 275-276.

l'ambiente londinese cercando fortuna nel continente, accanto ai loro importanti patroni, Leicester, Sidney e Pallavicino.

La morte di Sidney nell'ottobre del 1586 e l'acuirsi dello scontro tra Leicester e gli Stati d'Olanda portarono invece ad un ulteriore deterioramento dei rapporti tra il governatore generale e l'università di Leida, finché nell'aprile 1586 l'amato maestro di Gentili, Donellus, venne allontanato dall'ateneo senza molte spiegazioni, ma in realtà a causa delle sue critiche alla politica del conte Philip von Hohenlohe, *stadhouder* di Olanda e acerrimo avversario di Leicester⁴⁵. Pochi mesi dopo, frustrato dalle difficoltà incontrate nel ricevere dalle Province Unite il sostegno e l'autorità che sperava, Leicester tentò di assicurarsi l'appoggio delle città più riottose con la forza delle armi. Il piano fallì: a Leida, ad esempio, nell'ottobre del 1587 venne sventata una congiura che coinvolse anche il rettore dell'Università, Saravia, costretto a rifugiarsi in Inghilterra, e persino un italiano, il piemontese Cosimo de Pescarengis, ufficiale dell'esercito inglese, che fu condannato a morte assieme ad un altro complice⁴⁶. Sul finire dell'anno il governatore abbandonò definitivamente il continente facendo ritorno in Inghilterra. Gentili era oramai lontano, e anche Lipsius, pochi anni dopo, stanco delle continue agitazioni politiche e delle molteplici controversie religiose e accademiche alle quali dovette far fronte, scelse di terminare la propria brillante carriera nell'università di Lovanio, riavvicinandosi al cattolicesimo.

3. «*Maxima quaestio*». *I fratelli Gentili e la rivolta dei Paesi Bassi*

Resta da chiarire il rapporto tra il testo delle *Annotationi* e il contesto storico appena descritto, alla ricerca di elementi che ci permettano di svelare la posizione di Scipione Gentili sulle due

⁴⁵ Strohm, *Calvinismus und Recht*, p. 84. Non è esatto, dunque, affermare che Donellus fu allontanato per motivi religiosi, anche se l'elemento religioso dello scontro tra calvinisti ortodossi e moderati va tenuto in considerazione, ma messo accanto alle ragioni politiche, e forse anche in subordine a quest'ultime.

⁴⁶ Nijenhuis, *Adrianus Saravia*, cit., pp. 102-109.

questioni più pressanti di quel momento: la liceità dell'intervento inglese a protezione di un paese vicino e alleato, e, più in generale, l'intero discorso sulla legittimità o meno della rivolta dei Paesi Bassi contro quello che appariva essere il loro "principe naturale", Filippo II di Asburgo⁴⁷. Ad essere sinceri, nei lavori di Scipione e nelle fonti attualmente disponibili sul suo "periodo olandese" non si rinvengono chiari ed espliciti riferimenti al tema della rivolta. Che egli fosse a favore dell'intervento inglese non v'è dubbio; assai più azzardato invece affermare che egli fosse un difensore del diritto di resistenza del popolo contro il "tiranno", o comunque un sostenitore dei valori e del linguaggio utilizzato a piene mani dalla propaganda olandese favorevole alla rivolta, ben riassunti in documenti e testi come l'*Apologia* di Guglielmo d'Orange (1580) e l'*Atto di Abiura* (1581)⁴⁸.

In effetti, a ben vedere, anche per Scipione vale la stessa cosa che si può rilevare a proposito del fratello Alberico, le cui opinioni in merito agli eventi dei Paesi Bassi, la «maxima quaestio» secondo la sua definizione, sono state ampiamente ma non completamente sviscerate⁴⁹. Intendo dire che i fratelli Gentili si trovarono nella difficile situazione di *clientes* di sovrani e personaggi di alto lignaggio, che però erano intervenuti a sostegno di territori che si stavano ribellando al loro signore sulla base di un vocabolario politico preciso, quello del cosiddetto "pensiero monarcomaco", esplicitamente condannato da Scipione in anni successivi⁵⁰, e fondato sul diritto del "popolo" di disobbedire, anche con le armi, al sovrano che avesse abusato dei propri poteri violando sia il diritto naturale che le "antiche consuetudini" del regno. Pertanto, I due marchigiani appartenevano certamen-

⁴⁷ Martin van Gelderen, *The Political Thought of the Dutch Revolt 1555-1590*, Cambridge, Cambridge University Press, 1992.

⁴⁸ Alberto Clerici, *Costituzionalismo, contrattualismo e diritto di resistenza nella rivolta dei Paesi Bassi (1559-1581)*, Milano, Franco Angeli, 2004, pp. 193-210.

⁴⁹ Raymond Kubben, «We should not Stand Beside...». *International Legal Doctrine on Domestic Revolts and Foreign Intervention throughout the Early Stages of the Dutch Revolt*, in *The Act of Abjuration. Inspired and Inspirational*, eds. Paul Brood, Raymond Kubben, Nijmegen, Wolf Legal Publishers, pp. 119-153; Dunthorne, *Britain and the Dutch Revolt*, cit., pp. 181-197.

⁵⁰ Come appare da opere "mature" quali il *De coniurationibus* (1602), sul quale cfr. l'intervento di Cornel Zwierlein nel presente volume.

te alla fazione favorevole a Leicester contro le pretese degli Stati d'Olanda, ma questo fatto però li poneva, in quel preciso frangente, in una situazione delicata (la stessa d'altronde vissuta da Lipsius e Donellus), tesa a conciliare la liceità della rivolta (nel senso della giustificazione dell'intervento esterno – inglese – a favore di un popolo oppresso dal punto di vista sia politico che religioso) con la necessità tuttavia per gli olandesi di concedere piena autorità, o meglio “sovranità”, al conte di Leicester, obbedendogli e rifiutando l'orizzonte concettuale della sovranità popolare o del “contratto” stipulato tra i sudditi e il principe per limitare i poteri di quest'ultimo.

Questa oscillazione tra ammissione del diritto di intervento di sovrani contro altri sovrani (che opprimono i loro cittadini o causano guerre civili), ma allo stesso tempo negazione di un diritto del “popolo” di resistenza al *suo* sovrano, appare non solo negli scritti di Alberico, ma anche, certo più sfumata, nelle *Annotationi* di Scipione. Proprio all'inizio dell'opera, infatti, in relazione al conflitto fra cristiani e saraceni che è il tema centrale della *Liberata*, leggiamo un passo, giustamente evidenziato da alcuni studiosi⁵¹, che parrebbe una giustificazione dell'operato dei ribelli (ed eretici) olandesi. Si tratta della ammissione della eventualità che, seguendo la «ragione delle genti» una guerra possa esse giusta “da ambo le parti” in contesa, ovvero, nel caso specifico, e in parziale rottura con il pensiero di Tasso stesso, la possibilità che

pietose, etiandio, e giuste si potranno addimandare l'arme di coloro, che agli christiani in quella impresa si opposero. Perché niuna legge è più santa di quella de la Natura, la quale ci comanda a difendere la salute e le facultà nostre dalla forza e ingiuria de' nemici⁵².

Gentili sfrutta qui un *locus classicus* della letteratura sul diritto di resistenza, vale a dire la massima romanistica *vim vi repellere licet*, che aveva avuto lunga fortuna nel pensiero protestante, sia luterano che calvinista⁵³. Eppure, in relazione al pro-

⁵¹ Cfr. Pirillo, *Tasso at the French Embassy*, cit.; Suin, ‘*Ius gentium*’ e ‘*ius belli*’, cit.

⁵² Gentili, *Annotationi*, cit., p. 1.

⁵³ Cfr. Robert von Friedeburg, *Self-Defence and Religious Strife in Early Modern*

blema più spinoso del tirannicidio, Scipione non ha dubbi: esso va condannato, anche in quanto contrario alle «sagramenta degli Dei», e pertanto i sudditi in nessun caso possono armarsi contro il loro signore «ancor che reo»:

Et certo, se gl'è vero che ogni principato ancor che reo sia da Dio, ingiusta cosa è uccidere anco i Tiranni, e in ogni caso è meglio lo non ucciderli⁵⁴.

Nessun elemento significativo, invece, in merito al sostegno all'intervento inglese, che pure sembra essere fuori di dubbio, considerando la complessiva vicenda biografica del personaggio. C'è solo qualche timido accenno al ben più articolato orizzonte teorico sviluppato da Alberico riguardo la difesa «onesta» e il problema «De subditis alienis contra dominum defendendis». Ad esempio (ma in altro contesto), Scipione menziona «la società naturale, che l'huomo ha con l'huomo», un riferimento alla dottrina stoica della *societas hominum* che sarà uno dei pilastri ideologici della costruzione di Alberico sul diritto di intervento⁵⁵. Inoltre, sempre Scipione sembrerebbe condividere con il fratello l'idea che una causa chiaramente pubblica, ossia un torto talmente grave da superare i confini di una contesa “privata” tra due specifici Stati, possa legittimare un intervento esterno, anche da parte di chi non ha subito alcun danno diretto:

Lo ritorre ad un fure cosa rubbata non è lecito se non a colui, che n'è signore. Ma una cosa publica e commune, quale è quella, che togliendosi si

Europe: England and Germany, 1530–1680, Aldershot, Ashgate, 2002; Angela De Benedictis, *Resistere: nello Stato di diritto, secondo il diritto 'antico', nell'Europa del 'diritto al presente'*, «Quaderni Fiorentini per la Storia del Pensiero Giuridico Moderno», 31, 2002, pp. 273-321; Id., *Rebellare-resistere: comunicazione politica come conflitto tra norme in età moderna*, *Schriften zur politischen Kommunikation 1: Die Sprache des Politischen in actu*, Hgg. Gustavo Corni, Angela De Benedictis, Louise Schorn-Schütte, Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht, 2009, pp. 139-162.

⁵⁴ Gentili, *Annotationi*, cit., p. 67. Scipione sembrerebbe qui utilizzare un argomento tratto dalla teoria del diritto divino dei re, che costituisce una delle tradizioni più importanti del discorso politico inglese della prima età moderna, e a Leida era condivisa, come ricordato, da Saravia. Sulla posizione di Scipione rispetto al discorso monarcomaco cf. Pirillo, *Filosofia ed eresia*, cit., pp. 120-137; Suin, *'Ius gentium' e 'ius belli'*, cit., pp. 86-87.

⁵⁵ Luca Scuccimarra, *'Societas hominum'. Cosmopolitismo stoico e diritto delle genti*, in «*Ius gentium ius communicationis ius belli*». Alberico Gentili e gli orizzonti della modernità, ed. Luigi Lacchè, Milano, Giuffrè, 2009, pp. 30-50.

commette sacrilegio, a ciascuno è lecito di ritorla, come a proprio signore di essa⁵⁶.

Ad ogni modo, sulla questione della liceità o meno della rivolta, le *Annotationi* non ci offrono una presa di posizione netta e sistematica, ma in fondo non era quello il fine dell'opera. In ogni caso, proprio questa "ambiguità" o voluta assenza di approfondimento di una vicenda controversa potrebbe essere considerata uno dei molteplici effetti del debito di Scipione nei confronti di Lipsius⁵⁷, la cui presenza in questo testo è abbastanza percepibile⁵⁸.

In realtà, a mio avviso, non si dovrebbe parlare di una vera e propria "ambiguità", o addirittura "incoerenza", tra la negazio-

⁵⁶ Gentili, *Annotationi*, cit., p. 25. Naturalmente, si tratterebbe di dimostrare che il caso della rivolta dei Paesi Bassi potesse ricadere in tale fattispecie, ma Gentili non aggiunge nulla alla discussione, pertanto non risulta possibile stabilire alcun legame diretto con la questione dell'intervento inglese nelle Province Unite. Eppure, sembrerebbe proprio questo il caso di cui parlerà Alberico il quale, nel già ricordato capitolo «De subditis alienis contra dominum defendendis» del *De iure belli*, sosterrà che una causa pubblica, nella quale cioè «l'oggetto della controversia è lo stato stesso», e a sollevarsi è una parte rilevante del paese, da un lato trasforma una rivolta in vera e propria guerra tra pari, mettendo sovrano e ribelli sullo stesso piano di nemici «con un ruolo pubblico», e dall'altro legittima l'intervento di altri sovrani nei confronti del principe che sia stato «inclemente o ingiusto» con il suo popolo. Cfr. Alberico Gentili, *De iure belli libri tres*, I, XVI; trad. it. *Il diritto di guerra*, introd. Diego Quagliani, trad. Pietro Nencini, apparato critico a cura di Giuliano Marchetto e Christian Zendri, Milano, Giuffrè, 2008, p. 109: «Se poi sorge una controversia tra il suddito e il suo principe, sono stati costituiti dei magistrati da adire per questo. Non ci sono invece, né possono esserci, giudici in una città, quando l'oggetto della controversia è lo stato stesso. Intendo però dire lo stato, quando si solleva una tale e tanto grande parte dei sudditi, che c'è bisogno ormai di far loro la guerra, poiché essi si difendono con la guerra. È come se essi abbiamo assunto la parte del principe, con un ruolo pubblico e si siano fatti pari del principe stesso [...]. Dico queste cose sui sudditi per affrontare il problema dei principi stranieri che vogliono portare aiuto ai sudditi altrui contro il loro signore. Essi possono farlo soltanto se la lite riguarda lo stato, come ho spiegato poco fa, e se il loro principe sia stato inclemente o ingiusto con loro».

⁵⁷ Anche a Lipsius fu spesso contestato di non essersi mai schierato apertamente a favore della rivolta. Cfr. Nicolette Mout, *Justus Lipsius Between War And Peace. His Public Letter On Spanish Foreign Policy and the Respective Merits of War, Peace or Truce (1595)*, in *Public Opinion and Changing Identities in the Early Modern Netherlands*, eds. Judith Pollmann, Andrew P. Spicer, Leiden-Boston, Brill, 2007, pp. 142-162.

⁵⁸ Nel testo infatti vi sono numerosi riferimenti ispirati agli insegnamenti di Lipsius, quali ad esempio l'elemento stoico, il vero mescolato con la menzogna, l'importanza della disciplina, il mito batavo "applicato" alla città di Ascoli.

ne di una giusta causa per i ribelli olandesi, ma allo stesso tempo la piena giustificazione dell'intervento inglese in loro soccorso. Siamo invece di fronte, mi pare, a una precisa linea argomentativa del pensiero politico moderno, forse sottovalutata dalla storiografia, che sfugge alla scissione netta tra autori "assolutisti" (fautori dell'obbedienza dei sudditi al sovrano) e "antiassolutisti" (sostenitori del diritto di resistenza dei sudditi contro il sovrano/tiranno), cominciando a distinguere nettamente il piano interno da quello internazionale. L'autore di riferimento, in questo senso (e anche per i Gentili) sembra essere Jean Bodin⁵⁹, che nei *Six livres de la République* aveva esplicitamente sostenuto che ai sudditi non è concesso rivoltarsi contro il loro sovrano legittimo, anche se divenuto tiranno, ma che essi possono invece legittimamente chiedere aiuto agli altri sovrani, che con il tiranno non hanno alcun rapporto di comando e obbedienza, ma anzi compiono un'azione virtuosa liberando il mondo da uomini malvagi e violenti⁶⁰.

Maggiore interesse rivestono invece le riflessioni di Alberico sul rapporto tra la rivolta olandese e l'intervento inglese (tema sul quale tornerà più volte tra il 1588-1589 e il 1605) che, pur influenzate dalla lettura di Bodin, sono tuttavia com-

⁵⁹ Sull'importanza di Bodin nel pensiero di Alberico cfr. Diego Panizza, *Il pensiero politico di Alberico Gentili. Religione, virtù e ragion di stato*, in *Alberico Gentili. Politica e religione nell'età delle guerre di religione*, a cura di Diego Panizza, Milano, Giuffrè, 2002, pp. 59-213, specie pp. 182-183; Diego Quagliani, *The Italian "Readers" of Bodin, 17th-18th Centuries: The Italian "Readers" out of Italy - Alberico Gentili (1552-1608)*, in *The Reception of Bodin*, ed. Howell A. Lloyd, Leiden-Boston, Brill, 2013, pp. 371-386.

⁶⁰ Jean Bodin, *I sei libri dello Stato*, a cura di Margherita Isnardi Parente, Torino, Utet, 1964, vol. 1, pp. 608-609: «Diversi giuristi e teologi che hanno trattato questa materia hanno concluso che è lecito uccidere il tiranno, senza fare alcuna ulteriore distinzione; e alcuni di loro hanno anche usato una espressione composta di due parole in contraddizione tra di loro, re tiranno, il che è stato poi causa di rovina per molte belle e fiorenti monarchie. Invece per risolvere con esattezza la questione, bisogna anzitutto distinguere fra il principe sovrano in assoluto e il principe che non è tale, e in secondo luogo fra i sudditi e gli stranieri. È ben diverso per esempio considerare lecita l'uccisione del tiranno da parte di un principe straniero o da parte di un suddito. Come è molto bello e nobile per chiunque agire in difesa della proprietà, della vita e dell'onore di chi sia ingiustamente oppresso, come fece Mosè, che vedeva suo fratello battuto e oltraggiato senza alcuna possibilità di ottenere ragione per via di giustizia, così è una splendida impresa per un principe il prendere le armi in difesa di tutto un popolo ingiustamente oppresso dalla crudeltà di un tiranno».

plesse, e nient'affatto esenti da cambiamenti di prospettiva, nonostante gli sforzi del sanguinoso per ribadire invece una presunta coerenza. A ben vedere, coerenza vi fu, ma riguardò solo la giustificazione dell'intervento, mai messa in discussione⁶¹. In merito invece alla liceità della rivolta, vale a dire alla esistenza o meno di una *iusta causa* a favore dei ribelli, è possibile notare invece un mutamento, quasi impercettibile ma rilevante, tra le *Commentationes de iure belli* (1588-1589), il *De iure belli* (1598), e infine le *Regales disputationes* (1605). Il mutamento parte dalla negazione di una giusta causa per gli insorti olandesi, per proseguire invece nella direzione di un progressivo riconoscimento, da parte di Gentili, della legittimità delle loro azioni contro la Spagna, sulla base della piattaforma ideologica principale sulla quale poggiava la trattatistica e la pamphlettistica della rivolta, vale a dire la teoria del "mito batavo" e delle "libertà originarie" dei Paesi Bassi⁶², e in special modo dell'Olanda, in base alla quale la "sovranità" in quei territori sarebbe sempre rimasta alle assemblee rappresentative provinciali e cittadine, discendenti delle istituzioni dell'antico popolo dei batavi, mentre gli Asburgo e i loro predecessori medievali, i conti d'Olanda, avrebbero solamente rivestito la carica di "governatori" e "signori", ma mai di "sovrani", dovendo tra l'altro giurare, all'atto della loro presa di potere, il rispetto di precise condizioni sancite da documenti quali la *Joyeuse Entrée* del Brabante (1356), cui la letteratura propagandistica attribuiva un valore quasi sacrale⁶³. Ora, il fatto è che questa teoria delle "antiche libertà bata-

⁶¹ Occorre ricordare, ancora una volta, che molti dei "patroni" di Gentili (Sidney, Leicester, Essex) avevano partecipato con convinzione alla spedizione inglese.

⁶² Herman Kampinga, *De opvattingen over onze oudere vaderlandsche geschiedenis bij de Hollandsche historici der XVI^e en XVII^e eeuw*, Den Haag, Nijhoff, 1917; Ivo Schoffer, *The Batavian Myth during the Sixteenth and Seventeenth Centuries*, «Britain and the Netherlands», 5, 1975, pp. 78-101; Jan Waszink, introd. a Hugo Grotius, *The Antiquity of the Batavian Republic*, with the notes by Petrus Scriverius, edited and translated by Jan Waszink, Assen, Van Gorcum, 2000, pp. 1-38.

⁶³ Catherine Secretan, *Les privilèges, berceau de la liberté. La Révolte des Pays-Bas: aux sources de la pensée politique moderne (1566-1619)*, Paris, Vrin, 1990; Hans W. Blom, *The Great Privilege (1477) as "Code of Dutch Freedom": the Political Role of Privileges in the Dutch Revolt and after*, in *Das Privileg im europäischen Vergleich*, Hgg. Barbara Dölemeyer, Heinz Mohnhaupt, Frankfurt am-Main, Klostermann, 1997, pp. 233-247; Clerici, *Costituzionalismo contrattualismo*, cit.

ve” era stata rilanciata con forza esattamente durante il biennio 1586-1587, e proprio in relazione allo scontro tra Leicester e gli Stati d’Olanda. Il momento culminante di tale conflitto fu la rimostranza presentata agli Stati olandesi nel marzo 1587 da Thomas Wilkes, membro della rappresentanza inglese al Consiglio di Stato (*Raad van State*), il quale, sulla probabile lettura di Bodin, sostenne che la «sovranità» (*souverainiteyt*) in Olanda non poteva spettare agli Stati, in quanto depositari di istruzioni e commissioni temporanee da parte dei loro mandanti, le autorità cittadine. E la sovranità, sosteneva Wilkes, per l’appunto «non è limitata nelle funzioni, e neanche nel tempo». Invece, il popolo (vale a dire i governi delle città) aveva conferito potere «assoluto» (*absoluyt*) solo a Leicester, e ogni tentativo di minare l’autorità del governatore andava considerato dunque un «reato di disobbedienza»⁶⁴. La risposta degli Stati d’Olanda fu affidata alla penna del “pensionario” della città di Gouda, François Vranck, che nell’ottobre del 1587 pubblicò la *Breve esposizione dei diritti esercitati da tempo immemorabile dai cavalieri, dai nobili e dalle città d’Olanda e Frisia Occidentale, per la conservazione delle libertà, diritti, privilegi e ammirevoli consuetudini del paese* (1587), vero e proprio testo fondativo del “mito” della teoria della sovranità assoluta degli Stati provinciali⁶⁵. Il libello

⁶⁴ L’intervento fu originariamente riportato in olandese da Pieter Bor nella sua fondamentale opera *Oorsprongk, Begin, en Vervolgh der Nederlantsche Oorlogen* (1595-1601), e tradotto in inglese in *Texts concerning the Revolt of the Netherlands*, eds. Ernst Kossmann, Albert Mellink, Cambridge, Cambridge University Press, 1974, pp. 272-273.

⁶⁵ *Corte verthoninge van het recht by den ridderschap, eedelen ende steden van Hollandt ende Westvrieslant*, Rotterdam, Dirck Mullem, 1587. Il testo è stato tradotto in inglese in *Texts concerning the Revolt of the Netherlands*, cit., pp. 274-281 (d’ora in poi *Breve esposizione*). I curatori affermano che le conclusioni della *Breve esposizione* divennero «dogma in Dutch political thought» (p. 274). Van Gelderen, seguendo Den Tex, definisce invece il testo «the Magna Carta of the Dutch Republic». Cfr. van Gelderen, *The Political Thought of the Dutch Revolt*, cit., p. 204. Già Erasmo e Cornelius Aurelius (ca. 1460-1531) avevano approfondito lo studio dei batavi, così come Hadrianus Junius (1511-1575), amico di Janus Dousa e autore della *Batavia* (1588, postuma). Un’altra fonte di riferimento era l’opera di Tacito commentata da Lipsius. Si tratta però essenzialmente di letture storiche e filologiche, cui la propaganda della rivolta aggiunse un chiaro significato politico, finché entrambe le prospettive trovarono una felice fusione nel *De antiquitate reipublicae batavicae* di Grotius (1610).

si apriva con una disinvolta affermazione, difficile da provare storicamente ma destinata a lunga fortuna:

è cosa nota come da 800 anni i territori di Olanda, Frisia Occidentale e Zelanda furono governati da conti e contesse la cui sovranità era stata a loro legalmente affidata e concessa da cavalieri, nobili e città, in quanto rappresentanti degli ordini del paese⁶⁶.

Più avanti, Vranck riassumeva l'intera produzione teorica sulla rivolta, basata sull'esistenza di "antiche libertà" cetuali, elencate in specifici documenti, che il principe deve promettere di rispettare al fine di ottenere il consenso degli ordini, i quali potrebbero in ogni caso resistergli qualora egli violasse il giuramento e commettesse «atti tirannici»⁶⁷.

Ora, a mio avviso è proprio questo contesto che va tenuto in considerazione per comprendere le tre diverse versioni che Alberico fornisce, tra il 1588-1589 e il 1605, rispetto alla «giusta causa» dei ribelli olandesi, questione che occorre distinguere da quella della liceità dell'intervento inglese in loro aiuto. Se infatti quest'ultimo fu sempre giustificato dal marchigiano sotto diversi aspetti (utile, onesto, necessario, ecc.)⁶⁸, non altrettanto si può dire delle ragioni degli insorti. Nelle *Commentationes de iure belli*, infatti, la cui stesura risale al periodo immediatamente successivo al fallimento di Leicester e al suo rientro in Inghilterra, Gentili afferma chiaramente:

iniusta Belgarum caussa sit, non disputo. Iusta sit Regis Hispaniarum. Regina tamen iuste agit...⁶⁹

⁶⁶ Vranck, *Breve esposizione*, cit., p. 274.

⁶⁷ Ivi, p. 277: «Per chiarire l'origine dell'autorità degli Stati, occorre comprendere che tutti i principi, che hanno governato queste terre in maniera legittima, hanno ricevuto il loro potere dagli abitanti e hanno avuto bisogno del loro consenso e della loro approvazione prima di iniziare a governare [...]. Non solo essi [gli Stati] avevano il potere di ricordare al principe il suo dovere id mantenere la loro libertà e prosperità in nome di tutti, ma potevano anche opporsi a lui con tutti i mezzi a loro disposizione, se egli fosse stato indotto a commettere atti tirannici» (traduzione mia).

⁶⁸ Kubben, «*We should not Stand Beside...*», cit.; Luca Scuccimarra, *Le ragioni dell'umanità. Alberico Gentili e il problema della "difesa onesta"*, in *Alberico Gentili. Giustizia, guerra, impero*, Milano, Giuffrè, 2014, pp. 311-330.

⁶⁹ Albericus Gentili, *De iure belli commentationes duae*, Lugduni Batavorum, apud Iohannem De la Croy [Londra, John Wolfe], 1589, fol. 14v.

Non vi sono, dunque, precisi riferimenti alle motivazioni di carattere storico, costituzionale e contrattualistico che si potevano leggere nella trattatistica della rivolta, e anzi appare che i ribelli sono sprovvisti di una giusta causa, anche se va detto che tra le giustificazioni della spedizione inglese «etiam si iniusta perspicue caussa subditorum est», Alberico annovera anche quella di controllare che una vittoria spagnola non generi una situazione per la quale «bello Belgae victi condicionem omnino mutarent». Si tratta, però, di un argomento prudenziale e utilitaristico che spetta alla regina di valutare esclusivamente in base agli interessi inglesi.

Un primo segnale di mutamento di posizione si rinviene invece nel *De iure belli* del 1598, laddove Gentili, riprendendo la «maxima quaestio», inserisce un precisazione importante, assente nelle *Commentationes*. Ora infatti l'aiuto agli olandesi è considerato ammissibile non solo anche in caso di assenza di giusta causa di ribellione, ma anche se essi fossero realmente «Hispano subditi». Tuttavia, aggiunge subito Alberico, entrambe le cose «sono false»⁷⁰. Perché siano false non viene spiegato, ma è lecito supporre che Gentili avesse avuto notizia, anche dal fratello, dei testi e degli argomenti del discorso politico sulla rivolta, teso appunto a rivendicare il potere originario delle assemblee cetuali dei Paesi Bassi, e la loro funzione di guardiani delle «antiche libertà» dei paesi. Un discorso che, forse, non voleva o non poteva evocare nelle *Commentationes*, proprio perché era ancora troppo recente lo scontro tra Leicester e gli Stati d'Olanda, esattamente, come abbiamo visto, sulla questione della sovranità. Un segnale in questa direzione potrebbe essere un'altra aggiunta importante presente nel *De iure belli*, quando Alberico menziona, per la prima volta chiaramente, la *pristina libertas* delle Fiandre⁷¹, ritenendo inammissibile che un princi-

⁷⁰ Albericus Gentili, *De iure belli libri tres*, Hanoviae, Guilelmus Antonius, 1598, I, XVI, p. 124: «Ecce, qua modo maxima est quaestio, si Angli auxilia Belgis contra Hispanum iuste attulerint: etiam si iniusta Belgarum esset caussa: & Belgae essent etiam num Hispano subditi. Quod utrumque falsum censetur tamen» (trad. it. *Il diritto di guerra*, cit., p. 112: «Ma ecco ora la questione più importante: se gli Inglesi abbiano portato legittimamente aiuto ai Fiamminghi contro gli Spagnoli, anche se la causa dei Fiamminghi fosse stata ingiusta, e se fossero stati anche allora sudditi del Redi Spagna, cose che peraltro sono da ritenersi entrambe false»).

⁷¹ Ivi, p. 125 (trad. it. *Il diritto di guerra*, cit., p. 112: «se i Fiamminghi fossero

pe, una volta sedata una ribellione, possa governare a proprio piacimento, e ribadendo che i sovrani interessati hanno il dovere di vigilare e, nel caso, intervenire al fine di ripristinare l'equilibrio "internazionale" in caso di turbamenti. Il confronto tra il passo delle *Commentationes* e quello del *De iure belli*, relativamente alla giustificazione della rivolta dei Paesi Bassi, mostra pertanto un certo cambiamento nelle concezioni di Gentili, nella direzione di un progressivo riconoscimento della giusta causa degli insorti in virtù della rivendicazione di una precisa tradizione costituzionale:

Commentationes De iure belli, De iure belli, 1598, I, XVI, p. 124: 1588-1589, fol. 14v:

Ecce, quae modo maxima quaestio esse potest, auxilia Belgis a regina nostra quis non iuste summissa contendet? Nolo alias excutere rationes, sed vicinia tantum meminero. Iniusta Belgarum causa sit, non disputo. Iusta sit Regis Hispaniarum. Regina tamen iuste agit, quia bello Belgae victi condicionem omnino mutarent, id, quod regina ferre non debet.

Ecce, qua modo maxima est quaestio, si Angli auxilia Belgis contra Hispanum iuste attulerint: etiam si iniusta Belgarum esset causa: & Belgae essent etiam num Hispano subditi. Quod utrumque falsum censetur tamen [...] Adde uno magni momenti, quod Belgae, bello victi, condicionem omnino mutarent. Atque videmus in parte victa, quae deiecta plurimum de pristina libertate, & praesidiis oppressa plurimum, ad solum principis nutum nunc regitur. Id autem vicini ferre non habent.

Il percorso verso la piena accettazione della legittimità della rivolta sarà infine completato proprio nel testo che meno sembrerebbe adattarsi al riconoscimento dell'ammissibilità della disobbedienza, vale a dire la terza delle *Regales disputationes*, significativamente intitolata *De vi civium in Regem semper iniusta* (1605)⁷². Rispondendo a tutti i sostenitori del diritto di resi-

stati vinti in guerra, avrebbero mutato completamente condizione, come è successo a quella parte di loro che è stata vinta, e che è precipitata dalla libertà all'oppressione, e ora si ritrova sottomessa alle forze di occupazione e costretta ad obbedire al solo cenno di un principe. Questo i vicini non lo possono sopportare»).

⁷² Albericus Gentili, *Regales disputationes tres: id est, de potestate regis absoluta, de unione Regnorum Britanniae, de vi civium in regem semper iniusta*, Londini, apud

stenza che avevano accomunato esempi storici tratti da realtà e fonti diversissime, come se avessero valenza universale⁷³, Gentili risponde che, sulla questione della liceità o meno di una sollevazione, occorre guardare ai casi concreti, considerando la storia e l'ordinamento giuridico specifico dei territori interessati: «non esse exemplis iudicandum, sed legibus». E a questo punto introduce l'«exemplum Belgarum», che ha però una sua valenza specifica e unica, e in nessun caso può essere portato a sostegno di altre ribellioni. Segue dunque il riferimento alle «leges Belgicae», che prevedono espressamente la deposizione del principe «qui fecerit contra leges»:

Sed neque ad exemplo Belgarum iustissimo argumentum huc iuste ducitur, si non et leges Belgicae habentur: quae expresse exuant principatu principem suum, qui fecerit contra leges⁷⁴.

È chiaro, pertanto, che Alberico, forse anche attraverso il fratello, aveva finito per condividere almeno una delle principali tesi della letteratura della rivolta, vale a dire l'esistenza di un'antica tradizione costituzionale nei territori dei Paesi Bassi, che gli spagnoli stavano cercando di modificare con la violenza e l'inganno. Ed è assai significativo che, esattamente a margine della citazione precedente, relativa al “caso” delle Fiandre, Gentili inserisca un riferimento al primo capitolo del quinto libro della *République* di Bodin, nella traduzione latina disponibile in varie edizioni dal 1586. Un passo che, appunto, non compare nella prima edizione francese (1576), proprio perché anche Bodin, coinvolto – sia pur marginalmente – negli eventi legati alla rivolta, fu influenzato dalla pamphlettistica propagandistica solo successivamente al 1576⁷⁵. Nel brano in questione il giurista angevino, ricordando l'Atto di Abiura del 1581, aveva

Thomam Vautrollerium, 1605.

⁷³ Gentili menziona due casi molto discussi nel pensiero politico della prima età moderna, l'obbedienza di Davide a Saul e la disobbedienza della città di Libna contro Ieroam, esortando a tener conto «diversitatis temporum Iudaismi et temporum nostrorum». Cfr. Gentili, *Regales Disputationes*, cit., p. 112.

⁷⁴ Ivi, p. 114.

⁷⁵ Jan Machielsen, *Bodin in the Netherlands*, in *The Reception of Bodin*, cit., pp. 157-192.

finito anche lui per riconoscere una giusta causa ai sollevati⁷⁶, proprio sulla scorta dell'esistenza di una diversità incolmabile tra le leggi e i costumi della Spagna e dei Paesi Bassi, dovuta alla differente posizione geografica⁷⁷. Non si tratta quindi, a mio avviso, di un recupero, da parte di Gentili, del linguaggio e del vocabolario del repubblicanesimo che già aveva utilizzato nel *De legationibus*, e neanche dell'adesione *tout court* al pensiero costituzionalistico dei monarcomachi (che pure Alberico conosceva bene, e che sfruttò invece sul tema della giustificazione dell'intervento)⁷⁸, quanto piuttosto di una precisa visione dell'idea di sovranità, ispirata appunto a Bodin, la cui importanza per Alberico, più volte segnalata dalla storiografia⁷⁹, fu notevole anche per Scipione, che possedeva nella sua biblioteca due edizioni della *République* (1591 e 1594) nella ricordata traduzione latina curata dallo stesso Bodin. Infatti, proprio seguendo le considerazioni del giurista angevino sulla sovranità, la distinzione tra "Stato" e "governo", e la necessità di riferirsi alle concrete situazioni storiche, era possibile arrivare alla conclusione che i Paesi Bassi fossero in ultima analisi un'aristocrazia pienamente sovrana, che decideva – sotto precise condizioni – di affidare alcune funzioni al signore territoriale, che restava però sempre

⁷⁶ Machielsen, *ivi*, p. 173, parla di «legittimazione implicita».

⁷⁷ Joannes Bodinus, *De republica libri sex, latine ab Autore redditi*, Parisiis, apud Iacobum Dupuys, 1586, V, 1, p. 493: «Quod item Belgae Hispanorum imperio defecerunt, hanc potissimum defectionis causam fuisse constat, quod Hispanorum mores suis dissimilimos ferre non possent. Abest autem caelum Hispanorum ab extremo Belgarum tractu duodecim fere partibus in latitudinem, a qua morum dissimilitudines praecipue oriuntur». Cito dall'ed. latina perché fu questa ad essere letta dai fratelli Gentili.

⁷⁸ Sui rapporti tra Gentili e i monarcomachi cfr. Pirillo, *Filosofia ed eresia*, cit., pp. 87-142; per la centralità della figura di Sidney anche su questo punto, attraverso i nomi di Hubert Languet e Philippe Duplessis-Mornay cfr. Stillman, *Philip Sidney*, cit., *ad indicem*. Sulla dottrina dell'intervento, e le analogie tra Gentili e i monarcomachi, cfr. Luca Scuccimarra, *Combattere per l'umanità. Resistenza al tiranno e dovere di intervento in Francia nell'epoca delle guerre di religione*, in *Studi in memoria di Luigi Gambino*, a cura di Giuseppe Giunta, Milano, Franco Angeli, 2012, pp. 477-494; Id., *Proteggere l'umanità. Lezioni dal Cinquecento?*, in *Alberico Gentili. «Responsibility to Protect»*, cit., pp. 47-82; Davide Suin, *Principi supremi e 'societas hominum': il problema del potere nella riflessione di Alberico Gentili*, «Scienza & Politica», 56, 2017, pp. 107-124.

⁷⁹ Secondo Quagliani «Bodin's doctrine seems to be the first and major source of Gentili's *De iure belli*». Cfr. Quagliani, *The Italian "Readers" of Bodin*, cit., p. 378.

«eum, qui in populari aut optimatum statu princeps est, nec tamen iura maiestatis habet», secondo quanto espresso da Bodin precisamente nel capitolo dedicato al tirannicidio⁸⁰. Diego Panizza ha brillantemente evidenziato il passaggio di Alberico da una concezione «quasi-repubblicana» alla successiva adesione al modello assolutista nella versione neostoica e tacitista, in cui gli autori di riferimento diventavano Lipsius e Bodin, e gli argomenti di natura storica e prudenziale «abbondavano ed erano maggiormente cogenti» rispetto al diritto romano e al diritto naturale. Discutendo proprio il caso della rivolta belga-olandese, che nel dibattito teorico dell'epoca «aveva una rilevanza paradigmatica», Panizza conclude che la coerenza di posizione tanto rivendicata da Gentili nelle *Regales Disputationes* rispetto alle opere precedenti, riguardò solo la questione della legalità della sollevazione, «mentre lo spirito ed anche il quadro concettuale generale, relativamente al tema più largo della legittimità, risultavano del tutto mutati». In realtà, mi sembra, su questo punto la posizione di Gentili si spostò da un primo timido rifiuto della giusta causa dei ribelli, verso l'adesione a una visione precisa e “forte” dell'obbligazione politica, sul piano del rapporto tra popolo e sovrano, all'interno della quale però anche le repubbliche e le aristocrazie potrebbero essere considerate del tutto “assolute”⁸¹, e la rivolta dei Paesi Bassi – nella sua versione “costituzionale” e non popolare – pienamente giustificata. E questo al di là del problema della liceità dell'intervento inglese, sulla quale Gentili (naturalmente) non ebbe mai dubbi, e che, nella sua strategia argomentativa, presenta evidenti tratti di similarità con il pensiero monarcomaco.

Infine, non si può non notare come due grandi protagonisti del dibattito politico di questo intenso momento storico, Gentili e Grotius, condividano lo status di autori “controversi”, sui quali la storiografia si è divisa (e tuttora si divide), tra chi ne sottolinea gli aspetti “assolutistici” e chi invece quelli “repubblica-

⁸⁰ Bodin, *De republica*, cit., II, 5, p. 209.

⁸¹ Da qui, in riferimento all'analogia tra le Province Unite e Venezia, anche il giustissimo paragone tra Gentili e Sarpi tracciato da Chiara Petrolini, *Religione e potestà dei principi: Gentili e Sarpi*, in *Alberico Gentili. «Responsibility to Protect»*, cit., pp. 215-242.

ni”, alla ricerca della chiave di lettura corretta per comprendere come mai costoro, all’interno di un orizzonte teorico progressivamente sempre più sospettoso nei confronti della sovranità popolare e del contrattualismo dei monarcomachi, giudicarono tuttavia legittima la ribellione dei Paesi Bassi e il diritto di intervento contro il tiranno⁸².

Appendice

Fonti su Scipione Gentili conservate nella Biblioteca dell’Università di Leida

Il rapporto tra Scipione Gentili e l’università di Leida non terminò con la partenza del sanginesino nel 1587. Oltre ad aver rifiutato una cattedra nel 1613, e ad aver mantenuto contatti personali ed epistolari con molti esponenti della vita culturale di quella città, resta poi una forte traccia dal punto di vista degli scritti editi e inediti.

Anzitutto, come si è avuto modo di ricordare, almeno una parte della biblioteca di Scipione tornò a Leida nel corso del Seicento, per essere venduta all’asta nel 1646. Ma non è tutto. Infatti, presso la Biblioteca dell’Università (*Universitaire Bibliotheken Leiden*) sono riuscito a rintracciare numerose fonti legate al nome di Scipione, sinora trascurate dagli studiosi. In particolare, si conservano del sanginesino tre poderosi volumi in-folio, autografi e probabilmente inediti⁸³, di argomento giuridico. Una parte del terzo volume risulta suddivisa in date (con l’indicazione del giorno e del mese, ma non dell’anno) apposte a margine, lasciando supporre che si tratti, in questo caso, di lezioni universitarie. I tre tomi appaiono ben strutturati, in uno stato di elaborazione per la stampa già quasi completo. Il primo di questi inediti è dedicato ad un tema di natura pubblicistica

⁸² Per il caso di Grotius, da ultimo, cfr. le osservazioni di Marco Barducci, *Hugo Grotius and the Century of Revolution, 1613-1718. Transnational Reception in English Political Thought*, Oxford, Oxford University Press, 2017, pp. 25-84.

⁸³ Ulteriori ricerche devono essere condotte per capire se parte dei volumi sia confluita in altre opere a stampa di Scipione. La segnatura è BPL 127 R (tomi I, II e III).

del diritto romano, le *orationes principum*, ovvero, nella Roma imperiale, i discorsi di contenuto normativo pronunciati in Senato personalmente dall'imperatore, o da un suo delegato, e considerati fonte di diritto. Il titolo autografo che compare nel frontespizio del manoscritto è

Scipionis Gentilis/Ad Orationes Principum/ Commentarii.

Mi soffermo su questo testo in particolare perché, a mio avviso, potrebbe essere esattamente questo il libro “misterioso” menzionato sia dallo stesso Scipione nella *Disputatio ad Constitutionem Imperat. Friderici I De regalibus* (*Opere*, t. 1, p. 336)⁸⁴ che da Alberico nelle *Regales Disputationes* (ed. 1605, p. 115)⁸⁵, riferito come *De impero principis*, del quale Giuseppe Montechiari si dispiacque di «non poter dare alcun saggio, non m'essendo venuto fatto di rinvenirlo»⁸⁶.

Riporto qui di seguito la scheda del catalogo ottocentesco della Biblioteca dell'Università di Leida sui tre volumi manoscritti:

BPL 127 R

I. Scipionis Gentilis Iurisc. ad Orationes Principum Commentarii, ipsius manu correcti et animadversionibus in margine aucti (208 foliorum)

II. Eiusdem Commentarii De in integrum restitutionibus – Tractatio de actibus legitimis (300 foliorum)

III. Eiusdem Tractatus de Hereditatum et Legatorum transmissione – Titulus de Codicillis – De Legatis – De Verborum et Rerum significatione – Si quid ommissa causa testamenti, cet. (388 foliorum).

Ipsa Gentilis correxit et auxit. Emta e libris P. Musschebroekii.

Dalla provenienza del fondo, apprendiamo che i tre *folii* si trovavano nella biblioteca di Peter Musschenbroek (1692-1761), celebre fisico olandese, e vennero infine acquisiti dall'università di Leida tra la fine del '700 e la prima metà dell'800.

⁸⁴ «Sed haec a nobis in libris de Imperio Principis, et accuratius, et subtilius tractata sunt».

⁸⁵ «Ut Scipio frater post alios iam indicavit in libris De iurisdictione, et explicabit (spero) folio latiore in libris, quos pollicetur, De imperio principis». I due riferimenti ci indicano pertanto che il testo era già in via di redazione nel 1598 (anno di pubblicazione delle *Disputationes de iure publico populi romani*), ma non ancora pubblicato nel 1605 (quando uscirono le *Regales disputationes* di Alberico).

⁸⁶ Montechiari, *Elogio di Scipione Gentili*, cit., pp. 90-91.

Ora, risulta che Musschenbroek fu contemporaneo di Jacques Philippe d'Orville, e suo compagno di studi negli stessi anni proprio a Leida. Questo fatto potrebbe riaprire la questione della completezza o meno del fondo d'Orville trasferito presso la Bodleian Library di Oxford, del quale, come è noto, fanno parte le carte di Alberico Gentili⁸⁷.

Tra le altre fonti rilevanti conservate presso la Biblioteca dell'Università vi sono nove lettere a Scipione (tra i mittenti Jacques-Auguste De Thou, Denis Godefroy, e Giovan Battista Del Bene), due iscrizioni manoscritte di Alberico Gentili per degli *album amicorum*, la ricordata iscrizione di Scipione all'*album amicorum* di Janus Dousa, una lettera di Alberico a Donellus del 1583, una di Scipione a Lipsius del 1597. Molto interessante anche un *consilium rei vinariae constituendae* autografo di Scipione, a quanto sembra un consulto giuridico sulla creazione di una cantina vinicola (forse per l'accademia di Altdorf?). Infine, segnalo che l'esemplare della *De iure belli commentatio tertia* di Alberico (Londini, John Wolfe, 1589), posseduta dalla Biblioteca dell'Università di Leida, presenta ampie postille manoscritte nel foglio di guardia posteriore, e un ex-libris di possesso di «William Talbot, Lord Bishop of Oxford, 1702».

⁸⁷ Sul punto cfr. Guillermo Galán Vioque, *The Lost Library of Jacques Philippe d'Orville. The Missing Manuscripts and Annotated Books of the D'Orville Collection*, «Quaerendo», 2, 2017, pp. 132-170.

11

C A T A L O G U S
Variorum
 Et insignium in omni lingua, maximè
Juridicorum
LIBRORVM.
A. & P. Mem. Viri
SCIPIONIS GENTILIS,
quondam Professoris Celeberrimi in Acad. Altorfina.
Quorum auctio habebitur apud
I O H A N N E M du P R E,
 Bibliopolam è regione Templi Gallici, in vico
 vulgo dicto *De Drouwe Steegh.*
 Die 29 Septembris, hora octava matutina.



L V G D V N I B A T A V O R V M,
 Apud I O H A N N U M du P R E, Anno 1646.

D 10

Figura 1. Frontespizio dell'edizione a stampa del catalogo della biblioteca di Scipione Gentili messa all'asta a Leida nel 1646




Figura 2. Biblioteca dell'Università di Leida, BPL 127 R. I




Figura 4. Biblioteca dell'Università di Leida, BPL 127 R. II




Figura 5. Biblioteca dell'Università di Leida, BPL 127 R. III

Sir Michael Wood

Diplomatic Law Today: Alberico Gentili Would not Have Felt out of Place*

It is a great pleasure to be here, for the first time, in San Ginesio. And it is an honour and a privilege to take part in this *Giornata Gentiliana* to celebrate Alberico Gentili, and his distinguished brother, Scipione. I am very grateful to the Centro Internazionale di Studi Gentiliani (CISG) and to Leide Polci, Director of the Centre. And above all I want to thank Pepe Ragoni for suggesting that I be invited, and for her wonderful hospitality.

Alberico Gentili's position as the first Regius Professor of Civil Law at Oxford University may be seen as one of many links, academic and other, between England and Italy in the sixteenth century. There seems to have been a united Europe in those days, at least among academics (albeit without the assistance of a Brussels bureaucracy). There are equally close links today, perhaps especially in the field of public international law. I trust this will not be badly affected by the 24 June 2016 referendum in the United Kingdom. It has become something of a cliché to say that the United Kingdom may be leaving the European Union, but will not be leaving Europe. We can find inspiration for continuing close relations in the past, including in the life and legal practice of Alberico Gentili, in times far more uncertain than those of 'Brexit'.

* This is an updated version of a talk given at the *Giornata Gentiliana* in September 2016.

Gentili was a professor of law, and also a practitioner. Most of his writings seem to have been directly linked to questions on which he had given advice. This is still often the case today among international lawyers, in Italy as well as in the United Kingdom¹.

As you know far better than I, Gentili's interests ranged over many fields of international law: the laws of war, the law of the sea, including shipping, the law of diplomatic relations, to give just some examples. These are all still very much on the international agenda today. That is one reason why Gentili seems relatively modern; we understand what he was dealing with; he would understand many of the issues we face today. He lived in dramatic times; he would not have felt out of place in the Cold War era, or its recent reincarnation. Nor would he have been surprised at armed conflict, terrorism (though he would not have used the term), conquest, and assassination.

During my time as a legal adviser to the UK Foreign and Commonwealth Office (FCO), between 1970 and 2006, I worked on many of the same issues as Gentili. First, the law relating to armed conflict, both the *jus ad bellum* and the *jus in bello*. I have described the use of force during the period when I was the principal Legal Adviser to the FCO as follows:

Recourse to armed force by the United Kingdom over a four-year period between 1999 and 2003 raised important issues. The Kosovo intervention in 1999 involved a major issue of principle: was there a right of unilateral 'humanitarian intervention'? The use of force against Al Qaida in Afghanistan in 2001 (following the attacks on the United States on 11 September 2001) also raised an important issue: the right of self-defence against attacks by non-State actors. The use of force against Iraq in March 2003, though politically and legally the most controversial, involved no

¹ There is a trend in England towards appointing to chairs of international law those who are not practitioners. This may be thought to have advantages in terms of the regular presence of the professor at the university, there for his or her students and for university administration. It has the disadvantage that students may no longer have contact with the real world of international law. International law can seem very theoretical, and more so than in other fields of law. Sir Christopher Greenwood made a similar point at a lecture in London on 15 March 2018, entitled *Is international law falling apart?*, in which he emphasised the damage that may be done to international law by an almost exclusive focus in teaching theory, hardly the way to ensure that practising lawyers of the future take international law seriously.

great issue of legal principle. As the Attorney General's now public advice of 7 March 2003 indicates, for the United Kingdom, the legality of the invasion turned solely on whether it had been authorised by the Security Council. It is clear that the Security Council may authorise the use of force. The only question was: had it done so? That turned on the interpretation of a series of Security Council resolutions. Whatever one's view on the merits, each of these cases illustrates that the United Kingdom Government gives careful consideration to the relevant questions of the international law on the use of force. This is confirmed by the careful legal advice given to the UK Government over possible strikes on Syria, at least judging by the published summary².

Were he with us today, which perhaps he is in spirit, Gentili would surely remind us of the English 'humanitarian intervention' in the Spanish Netherlands, on which he advised the English authorities³. And he would have appreciated the seriousness with which the British authorities still take international law.

The law of the sea was central to international law in Gentili's time, and it still is today. Then as now, many vital interests of the State depended on maritime rights. Then as now, there was great controversy among States over the applicable rules. In Gentili's time, there was no great treaty such as the 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea to give at least the appearance of broad agreement among States. There were court cases, though in the domestic courts. Gentili would perhaps have been surprised (as perhaps we still are) to see so many cases before international courts and tribunals: mostly maritime delimitation, but also other matters, for example the current arbitration commenced by Italy against India over the two *Marines*⁴.

² Michael Wood, *The International Law on the Use of Force. What Happens in Practice?*, «Indian Journal of International Law», 53, 2013, pp. 353-354 (footnotes omitted), p. 345.

³ It was during this military adventure that Sir Philipp Sidney, one of England's greatest poets, died at the Battle of Zutphen, at the age of 31.

⁴ *The Enrica Lexie Incident (Italy v. India)*, before the International Tribunal for the Law of the Sea (ITLOS) in Hamburg: <<https://www.itlos.org/cases/list-of-cases/case-no-24/>> and then before an UNCLOS annex VII arbitral tribunal administered by the Permanent Court of Arbitration in The Hague: <<https://pcacases.com/web/view/117>>. Italy is so involved in another case before the ITLOS, Case No. 25, *The M/V "Norstar" Case (Panama v. Italy)*, <<https://www.itlos.org/en/cases/list-of-cases/case-no-25/>>.

Today I shall focus on international immunities and the law of diplomatic relations. This is one of the oldest branches of international law. It clearly raised difficult issues in Gentili's time; it continues to raise difficult issues today.

Gentili was deeply involved in advising on the status of Ambassadors. One of his earliest books is *De Legationibus*, was published in London in 1585. He was one of the first lawyers to write on the subject. He was active well before Grotius, who is sometimes (but perhaps not at Oxford, and most certainly not at San Ginesio) seen as the 'father' of international law.

Among the first great controversies on which Gentili advised was the status of Mary Queen of Scots' Ambassador to Elizabeth I, Queen of England⁵. Queen Mary's Ambassador was accused of plotting to kill Queen Elizabeth. Gentili seems to have advised Elizabeth that the Ambassador could be put on trial. In fact, that did not happen. Similarly, other Ambassadors in London, and notably the Spanish Ambassador, Mendoza, and the French Ambassador were accused of conspiracy against the Queen, but they too were not brought to trial. These must have been challenging issues on which to advise on diplomatic law, particularly when the advice was not been followed.

One notable case does not seem to have involved Gentili, and it would be interesting to know why. In 1586 the trial took place of Mary Queen of Scots, which raised the question of her immunity as the (former) Queen of Scotland. The lawyers for Queen Elizabeth denied that she was entitled to immunity from such grave offences as treason, citing the trial of Conrad of Hohenstaufen in Naples some hundreds of years earlier. Mary's trial was referred to (at least in the newspapers) hundreds of years later, in 1998/1999, when General Pinochet, a former head of State of Chile, was before the English courts facing an extradition request from Spain.

The law of international immunities and diplomatic relations is no less important today. There have been in recent years many fascinating cases before international and domestic court. I shall

⁵ This was of course in the days when England and Scotland were separate States.

mention just one or two that have come before the International Court of Justice and the English courts in recent years.

Normally when we think of diplomats today, we think of Ambassadors and their staff based in Embassies established on a permanent basis (permanent diplomatic missions). Here the law is clear, being codified in the Vienna Convention on Diplomatic Relations of 1961, which currently has no less than 191 States Parties⁶.

In Gentili's day, and before, Ambassadors were more often sent on a temporary *ad hoc* basis, to perform particular tasks. This is again increasingly the case today, with large numbers of bilateral visits at all levels, and conferences of all sorts a daily occurrence. Yet the status of such *ad hoc* official visitors, often referred to as persons on 'special missions', is still not regulated by any widely accepted treaty, and so depends most often on customary international law, which is less certain. Also, in the nature of special missions, which are often of very short duration, cases arise less frequently. But when they do they can give rise to serious tensions between States.

The most critical issue nowadays, as in Gentili's day, is the immunity of diplomats and others from foreign criminal jurisdiction and the inviolability of their persons, that is to say, whether they can be arrested and tried. In the sixteenth century the difficult cases seem to have mainly involved conspiracies against the sovereign to whom the diplomat was accredited. Nowadays, and leaving aside traffic offences (a matter of great public concern), *ad hoc* visitors also risk arrest on charges of involvement in torture or crimes against humanity against their own people, often at the instigation of non-governmental organizations or advocacy groups invoking some variant of 'universal criminal jurisdiction'.

States themselves are entitled to immunity, but this does not relate directly to immunity from criminal proceedings; States as such are not regarded as being criminally responsible. The importance of State immunity for international relations was once

⁶ As of September 2018. As of that time, only 70 States are Parties to the Optional Protocol to the Vienna Convention concerning the Compulsory Settlement of Disputes.

again emphasised by the International Court of Justice in its 2012 judgment in the *Germany v Italy* case:

The Court considers that the rule of State immunity occupies an important place in international law and international relations. It derives from the principle of sovereign equality of States, which, as Article 2, paragraph 1, of the Charter of the United Nations makes clear, is one of the fundamental principles of the international legal order⁷.

I shall refrain from describing the extraordinary developments following the 2012 judgment, since you are all familiar with them and I have dealt with these matters elsewhere⁸.

The next question is the immunity *ratione personae* (full immunity) of Heads of State, Heads of Government and Foreign Ministers (often referred to as the *troika*), as well as other high-ranking officials within the State (a ‘small circle’ of high-ranking officials of the State). The scope of this immunity, and indeed whether it reaches beyond the *troika*, could have arisen in the *Equatorial Guinea v France* case, another case at the International Court of Justice which raised the question whether the Vice-President of Equatorial Guinea, in charge of National Defence and State Security, was so entitled. But the Court found that it did not have jurisdiction to decide this matter⁹.

As I have said, the law relating to diplomats posted to regular (permanent) embassies is clear, at least in its broad outlines. But problems still arise. One sees different attitudes by the domestic courts to the international law on immunities. The English courts recently had to deal with an allegedly ‘false’ diplomat.

⁷ *Jurisdictional Immunities of the State (Germany v. Italy: Greece intervening)*, Judgment, I.C.J. Reports 2012, p. 99 at p. 123, para. 57. See also Tehran.

⁸ Omri Sender, Michael Wood, *Jurisdictional Immunities of the State (Germany v. Italy: Greece intervening)* (2012), in *Landmark Cases in Public International Law*, eds. Eirik Bjorge, Cameron Miles, Oxford, Hart, 2017, pp. 563-583.

⁹ Memorial of Equatorial Guinea dated 3 January 2017, available at <<http://www.icj-cij.org/files/case-related/163/163-20170103-WRI-01-00-FR.pdf>>. For details of the case, see *Immunities and Criminal Proceedings (Equatorial Guinea v. France)*, Provisional Measures, Order of 7 December 2016, I.C.J. Reports 2016, p. 1148; and *Immunities and Criminal Proceedings (Equatorial Guinea v. France)*, Preliminary Objections, Judgment, 7 June 2018.

The first-instance judge engaged in what was termed ‘a functional review’ of the diplomat’s activities, and found that

H has sought and obtained a diplomatic appointment with the sole intention of defeating W’s claims consequent on the breakdown of their marriage. H has not, in any real sense, taken up his appointment, nor has he discharged any responsibilities in connection with it. It is an entirely artificial construct. I draw back from describing it as a ‘sham’, mindful of the forensic precision required to support such a conclusion¹⁰.

The Court of Appeal, on the other hand, held that «There is no support in the relevant international instruments or the case law for a functional review by a court where there is a challenge to a claim to immunity by a diplomat or Permanent Representative». The Court of Appeal found that is it was

envisaged that circumstances might arise in which a claim of immunity might be unjustified on the facts of a particular case. In fact, Article VII, Sections 24-25 [of the Specialized Agencies Convention] provides for specific (and exclusive) mechanisms for dealing with abuses of privilege and immunities. Moreover, Article V, Section 16 provides that the sending State has a duty to waive the immunity in certain circumstances. However, it is not envisaged that the correct response to such a situation is for the domestic courts to look behind the status of the representative. The decision whether or not to waive the immunity is a matter which is solely within the executive discretion of the sending State or the courts of the sending State. I accept the submission of the Secretary of State that, if the sending State does not waive immunity, the courts of the receiving State are required to grant immunity¹¹.

I now turn to the immunities of persons on ‘special missions’ (not a wider range of ‘official visitors’)¹², which has been the subject of some very interesting recent case-law in the English courts.

For the purposes of this discussion, a ‘special mission’ is a temporary mission, representing a State, which is sent by one

¹⁰ *Estrada v Al-Juffali*, High Court judgment, 8 February 2016 (Hayden J).

¹¹ *Al-Juffali v Estrada*, Court of Appeal judgment, 22 March 2016. See Philippa Webb, in *Cambridge Handbook on Immunities and International Law*, ed. Tom Ruys *et al.*, Cambridge, Cambridge University Press, 2018.

¹² Michael Wood, *The Immunity of Official Visitors*, «Max Planck Yearbook of United Nations Law», 16, 2012, pp. 35-98, p. 35.

State to another with the consent of the latter, in order to carry out official engagements on behalf of the sending State¹³. In other words, it is not a permanent diplomatic mission.

The practice of sending and receiving special missions has become increasingly widespread, not least given intensified relations between States and greatly improved transportation links. Yet the immunities of the members of special missions are not governed by any widely ratified treaty and thus continue to be found essentially in customary international law, which is not clear on all points. Yet clarity in the field of international immunities is highly desirable, not least to assist the orderly conduct of diplomacy. The International Court of Justice has emphasised the ‘extreme importance’ of the law of diplomatic relations, referring to «the edifice of law carefully constructed by mankind over a period of centuries, the maintenance of which is vital for the security and well-being of the complex international community of the present day, to which it is more essential than ever that the rules developed to ensure the ordered progress of relations between its members should be constantly and scrupulously respected»¹⁴. For this reason, recent decisions of the English courts, which I shall now describe, are particularly welcome. In summary, it can now be said with a degree of confidence that States are under an obligation to grant the ‘core immunities’ to members of special missions for the duration of the mission (namely, inviolability of the person and immunity from criminal jurisdiction). The rules of customary international law on special missions, like all such rules, derive from the general practice and *opinio juris* of States. and reflect the functional principle that underlies diplomatic law¹⁵.

¹³ Convention on Special Missions, 8 December 1969, in force 21 June 1985, 1400 UNTS 231, art. 2.

¹⁴ *United States Diplomatic and Consular Staff in Tebran (United States of America v. Iran)* (Merits) [1980] ICJ Rep 3, para. 92. This applies as much to *ad hoc* diplomacy as it does to permanent diplomatic missions.

¹⁵ See, e.g., *R (on the application of Freedom and Justice Party) v Secretary of State for Foreign and Commonwealth Affairs* [2018] EWCA Civ 1719, para. 79 («Special missions have performed the role of *ad hoc* diplomats across the world for generations. They are an essential part of the conduct of international relations: there can be few who have not heard, for instance, of special envoys and shuttle diploma-

The preamble to the 1969 UN Convention on Special Missions recalls «that special treatment has always been accorded to special missions». Diplomacy has indeed long been conducted through both permanent and temporary missions, often referred to as permanent diplomatic missions on the one hand and special, temporary or *ad hoc* missions, or even itinerant envoys (which sound like something out of a Russian opera) on the other¹⁶. In the 1420s, Venice regarded its procurator in Rome, Bembo,

as dispensing them from the necessity of sending special missions, [...] it would be bold to assert that Bembo was the first resident ambassador at the Papal See, and thus the founder of the first lasting resident embassy in history. But he certainly had no immediate predecessor, and the language of the Senate indicates that they regarded his appointment as an innovation¹⁷.

Various developments over the last 100 years or so, leading to the adoption of the New York Convention on Special Missions in 1969, have been described elsewhere¹⁸. The International Law Commission's work on the topic *Special Missions*, under the guidance of Special Rapporteur Milan Bartoš, gives invaluable insight into both the eventual Convention on Special Missions, and into the rules of customary international law then applicable on the matter. In addition to the Secretariat's 1963 working paper, to which reference has already been made, and

cy. Special missions cannot be expected to perform their role without the functional protection afforded by the core immunities»).

¹⁶ See Mr José Maria Ruda, Chairman of the ILC in UNGA Sixth Committee, 'Summary Record of 1039th Meeting', UN Doc. A/C.6/SR.1039, 15 October 1968, paras. 31-32: «the use of special missions having been, in fact, the earliest form of diplomacy. State practice on the subject went back to the very beginning of formal relations between nations. The historical works on India established that constant contacts and relations were maintained between some of the States of ancient India and certain Asia, European and African States through special missions. Similarly, the Greek city states and Rome had developed in accident times an elaborate system of *ad hoc* diplomacy»; UN Secretariat, (1963) II *Yearbook of the International Law Commission*, 151, para. 3; Special Rapporteur Milan Bartoš's first report on special missions (A/CN.4/166), paras. 11-19 ([1964] II *Yearbook of the International Law Commission*, 70-73).

¹⁷ Garrett Mattingly, *Renaissance Diplomacy*, London, Penguin Books, 1954, p. 74.

¹⁸ Andrew Sanger, Michael Wood, *The Immunities of Members of Special Missions*, in *Cambridge Handbook on Immunities and International Law*, cit.

Bartoš' four reports¹⁹, the Commission's initial 16 draft articles of 1964²⁰, and full set of 50 draft articles in 1967²¹, each with commentaries, remain important for an understanding of the law on special missions. The Special Rapporteur's Fourth Report contains a valuable summary.

There have been significant developments since the adoption of the Convention on Special Missions in 1969, in part stimulated by the Convention and reflecting the increasing importance of special missions in diplomatic practice. In addition to the State practice and case-law to be discussed shortly, these include further activity within the International Law Commission and the Council of Europe.

For its part, the International Law Commission has touched on special missions in its ongoing work on the topic *Immunity of State officials from foreign criminal jurisdiction*. In 2008, in footnote to a *Preliminary Report*, Special Rapporteur Roman Anatolevich Kolodkin noted that '[f]urther study is required to determine whether there exist customary rules of international law governing the status of members of special missions'²².

In 2013, the Commission made more substantive comments on special mission immunity. Draft article 1, as adopted on first reading, states that the draft articles on *Immunity of State Officials* are «without prejudice to the immunity from criminal jurisdiction enjoyed under special rules of international law, in

¹⁹ Milan Bartoš, 'First Report on Special Missions by Mr. Milan Bartoš, Special Rapporteur', UN Doc. A/CN.4/166, 1 April 1964; Id., 'Second Report on Special Missions by Mr. Milan Bartoš, Special Rapporteur', UN Doc. A/CN.4/179, 21 April 1965; Id., 'Third Report on Special Missions by Mr. Milan Bartoš, Special Rapporteur', UN Doc. A/CN.4/189 and Add.1 & 2, 13 June, 17 June and 11 July 1966; Id. 'Fourth Report on Special Missions by Mr. Milan Bartoš, Special Rapporteur', UN Doc. A/CN.4/194 and Add.1-5, 5 April, 18 April, 21 April, 9 May, 10 May and 17 May 1967.

²⁰ (1964) II *Yearbook of the International Law Commission*, pp. 210-226.

²¹ (1967) II *Yearbook of the International Law Commission*, pp. 347-368.

²² Roman A. Kolodkin, 'Preliminary report on immunity of State officials from foreign criminal jurisdiction by Roman Anatolevich Kolodkin, Special Rapporteur', (2008) II *Yearbook of the International Law Commission 2008*, vol. 2/1, p. 183, footnote 189. The Court of Appeal of England and Wales opined that this did «not accurately reflect the current state of the relevant customary international law» (*Freedom and Justice Party* (CA), note 16, para. 86).

particular by persons connected with [...] special missions»²³. In the commentary to draft article 1, the Commission noted that «the rules contained in [...] the Convention on Special Missions, as well as the relevant rules of customary law» constitute «special rules relating to the immunity from foreign criminal jurisdiction of persons connected with carrying out the functions of representation, or protection of the interests of the State in another State, whether on a permanent basis or otherwise, while connected with a [...] special mission». The commentary to draft article 3 – on persons enjoying immunity *ratione personae* – then explains that «the Commission considers that other “high-ranking officials” [i.e. those other than the Head of State, Head of Government and Minister for Foreign Affairs] do not enjoy immunity *ratione personae* for purposes of the present draft articles, but that this is [...] on the understanding that when they are on official visits, they enjoy immunity from foreign criminal jurisdiction based on the rules of international law relating to special missions».

In 2013, the Council of Europe’s Committee of Legal Advisers on Public International Law (CAHDI) prepared a questionnaire for States on special mission immunity which included the question whether there were rules of customary international law on special missions. The replies by States to this Questionnaire contains much interesting material²⁴.

Almost 50 years after its adoption, the Convention on Special Missions has only 39 States Parties (as of July 2018). Accordingly, and in the absence of some other treaty governing the matter, such as the 1928 Havana Convention on Diplomatic Officers, in most situations the applicable international law will be customary international law. Although the Convention itself has attracted limited participation, developments since 1969 – and particularly those in the last few years – show considerable support for its core elements. It is widely accepted that, like other international immunities, special mission immunity forms

²³ (2013) II *Yearbook of the International Law Commission* 2013, p. 39, para. 48.

²⁴ Council of Europe, Committee of Legal Advisers on Public International Law (CAHDI), Replies by States to the Questionnaire on “Immunities of Special Missions” (2018).

part of customary international law²⁵, as opposed to deriving merely from comity, political expediency or reciprocity²⁶.

The immunity of both permanent and temporary diplomatic missions derives from the age-old principle of customary international law that envoys sent by one sovereign to another are entitled to immunity, regardless of the duration of their visit.

There are a considerable number of examples of State practice and there is considerable evidence of *opinio juris* supporting the existence of a customary law of special mission immunity from at least criminal jurisdiction, as is apparent from the replies to the CAHDI questionnaire.

In England, for example, in 2011, the Divisional Court gave judgment in *Khurts Bat v The Investigating Judge of the German Federal Court*²⁷. Germany had sought the extradition from the United Kingdom of a Mongolian official who was alleged to have kidnapped and seriously mistreated a Mongolian national in Germany (and France). Mr Bat claimed immunity on various grounds, including that he was visiting the UK on a special mission. Both the Foreign and Commonwealth Office (FCO) and Mr Bat argued that under customary international law, persons on special missions were entitled to inviolability of the person and immunity from criminal proceedings, and the Court agreed (while holding that Mr Bat had not established that he was on a

²⁵ See, e.g., the *Freedom and Justice Party* (Div Ct), paras. 74-165 and *Freedom and Justice Party* (CA), note 16, para. 135 («a rule of customary international law has been identified which now obliges a state to grant to the members of a special mission, which the state accepts and recognises as such, immunity from arrest or detention [i.e. personal inviolability] and immunity from criminal proceedings for the duration of the special mission's visit»).

²⁶ The International Court has reaffirmed the important and fundamental point «that immunity is governed by international law, and is not a matter of mere comity»: *Jurisdictional Immunities of the State (Germany v. Italy: Greece intervening)* (Merits) [2012] ICJ Rep 99, para. 55. This is equally the case with the immunity of members of special missions: (1967) II *Yearbook of the International Law Commission*, 358, para. (1) of the «General considerations» at the beginning of Part II of the draft articles; the *Freedom and Justice Party* case (Div Ct), paras. 74 and 99.

²⁷ *Khurts Bat v. Investigating Judge of the German Federal Court and others* (n 113), 633. For discussion, see Roger O'Keefe, *Decisions of British Courts during 2011 involving Questions of Public or Private International Law: A. Public International Law*, «British Yearbook of International Law», 82, 2012, pp. 564-649, 613-628, and Sanger (n 4), pp. 193-224.

special mission, because the British Government (the FCO) had not consented to such special mission).

The view that the immunity from criminal jurisdiction of persons on special mission formed part of customary international law was put to the test in a further case before the English Divisional Court (2016) and the Court of Appeal (2018). The Freedom and Justice Party, which had formed the elected Government of Egypt under President Morsi between June 2012 and July 2013²⁸, sought judicial review of the decision not to arrest Lt General Mahmoud Hegazy, director of the Egyptian Military Intelligence Service in July and August 2013²⁹. Hegazy was alleged to have been involved in torture in connection with the events in Raba'a Square in Cairo in July 2013, contrary to section 134 of the Criminal Justice Act 1988³⁰. The Metropolitan Police Service (MPS) declined to arrest him when he was visiting the UK on the ground that he was a member of a special mission and therefore entitled to immunity from criminal jurisdiction³¹. Based on a very thorough judgment, the Divisional Court granted declarations in the following terms:

(1) Customary international law requires a receiving State to secure, for the duration of a special mission, personal inviolability and immunity from criminal jurisdiction for the members of the mission accepted as such by the receiving State;

(2) This rule of customary international law is given effect by the common law³².

²⁸ The other claimants were the Minister of Investment in the Government of Egypt in May 2013 (ceasing to hold office in July 2013), the 'Foreign Relations Secretary of the Freedom and Justice Party of Alexandria' from June 2012 to July 2013 and a British citizen and surgeon who went to Egypt in July and August 2013 to assist in emergency field hospitals.

²⁹ The *Freedom and Justice Party* case (Div Ct), para. 2.

³⁰ This section criminalises torture committed by «in the United Kingdom or elsewhere» and regardless of the nationality of the perpetrator.

³¹ The Head of Diplomatic Missions and International Organizations United of the Protocol Directorate of the FCO issued a certificate on 14 September 2015 confirming that the FCO «has consented to the visit to the United Kingdom of Egyptian Chief of Defence Staff, Lt General Mahmoud Hegezazy [...] from 15-19 September as a special mission», *Freedom and Justice Party* case (Div Ct) (n 14), para. 15.

³² Ivi, para. 180. The claimants have been given leave to appeal to the Court of Appeal.

In July 2018, the Court of Appeal, in a unanimous judgment (Arden, Sales and Unwin LJJ), dismissed an appeal against the Divisional Court's decision, concluding that it had been «correct to hold that a rule of customary international law has been identified which now obliges a state to grant to the members of a special mission, which the state accepts and recognizes as such, immunity from arrest or detention [i.e. personal inviolability] and immunity from criminal proceedings for the duration of the special mission's visit»³³. Like the Divisional Court, the Court of Appeal examined in depth the relevant treaties, the work of the International Law Commission, examples of State practice, responses to the CAHDI Questionnaire (which by then had been expanded and officially published), and the writings of academics. It observed that «[s]pecial missions cannot be expected to perform their role without the functional protection afforded by the core immunities. No state has taken action or adopted a practice inconsistent with the recognition of such immunities. No state has asserted that they do not exist»³⁴.

* * *

I have tried to show that the international law on immunities is still very active, in Italy and in England. If the English courts seem to respect international law more than the Italian courts, perhaps that is in some measure at least the legacy of the international law tradition established in England in the days of Gentili. The English tradition of international law has always, and still does, owe a great deal to lawyers from outside England joining our legal profession and settling at our universities.

³³ *Freedom and Justice Party* (CA) (n 5), para. 135.

³⁴ *Ivi*, para. 79.

Indice

- Luigi Lacchè
5 Presentazione
- Sessione prima
Cultura, politica e teologia al tempo dei Gentili
- Francesco Ferretti
17 «Picenus hospes». Scipione Gentili interprete europeo della
‘Gerusalemme liberata’
- Cornel Zwierlein
49 Scipione and Alberico Gentili on Conspiracies around 1600:
Tacitean Views on the ‘crimen laesae majestatis’
- Alberto Clerici
91 «Maxima quaestio». Scipione Gentili, Alberico Gentili e la
rivolta dei Paesi Bassi (1582-1587)
- Sessione seconda
Le relazioni diplomatiche tra passato e presente
- Claudia Storti
129 L’«officium legationis» in età moderna
- Eliana Augusti
153 La giurisdizione consolare in Oriente: dal primato genovese
alla sparizione. Spunti per una riflessione
- Sir Michael Wood
191 Diplomatic Law Today: Alberico Gentili Would not Have
Felt out of Place
- 205 Indice dei nomi



eum edizioni università di macerata

ISBN 978-88-6056-583-9



9 788860 565839

€ 23,00